Comune di Calice al Cornoviglio
Provincia della Spezia

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

P.U.C.



CALICE AL CORNOVIGLIO

Progetto Preliminare art.n°38 L.R. n°36/97
Atto: Struttura
Titolo: Norme di Conformità e Congruenza

Il Sindaco:Alberto Battilani
Responsabile Ufficio Tecnico: Geometra Nicola Ceravolo
Responsabile del Procedimento: Geometra Alessandra Pasquali

Progettista e Resp.Uffico del Piano: Architetto Spinetti Andrea
Indagini Geologiche: Geologo Lombardi Massimiliano
Indagini Territorio Extraurbano: Agronomo Trevia Stefania

Premessa 6
Art.1 Oggetto e efficacia del Piano Urbanistico Comunale P.U.C. 6
Art.2 Elaborati di P.U.C. 6
Art.3 Suddivisione del territorio comunale 8
Art.4 Modalità, Strumenti e Procedure di intervento del Piano 10
Art.4.1 Modalità di Attuazione del P.U.C. 10
Art.4.2 Efficacia degli S.U.A. approvati 10
Art.4.3 Validità ed efficacia degli S.U.A in itinere 10
Art.4.4 Procedure di intervento diretto per l'attuazione del piano 11
Art.4.5 Progettualità senza valore di piano urbanistico 11
Art.5 Definizioni e Parametri Urbanistici-Edilizi 12
Art.5.1 Tipologie degli interventi 12
Art.5.2 Definizioni dei parametri 13
Art.6 Variazione di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie 13
Art.7 Aree di parcheggio ed autorimesse 14
Art.8 Tipologie funzionali 17
Art.9 Modifiche di destinazioni d'uso e frazionamenti 19
Art.10 Ambiti di Conservazione 20
Art.10.1 Definizione 20
Art.10.2 ACNS-Ambito di Conservazione dei Nuclei Storici 20
Art.10.3 Caratteristiche degli interventi 22
Art.11 Ambiti della Riqualificazione 22
Art.11.1 Definizione 22
Art.11.2 ARUC-Ambito di Riqualificazione Urbana in Consolidamento 22
Art.11.2.1 Caratteristiche degli interventi 24
Art.11.3 ARUTC-Ambito di Riqualificazione Urbana in Trasformazione Collinare 24
Art.11.3.1 Caratteristiche degli interventi 26
Art.11.3.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 26
Art.11.4 ARUTF-Ambito di Riqualificazione Urbana in Trasformazione Fondovalle 26
Art.11.4.1 Caratteristiche degli interventi 29
Art.11.4.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 29
Art.11.5 ARUP-Ambito di Riqualificazione Urbana in Progetto 29
Art.11.6 ARUR-Ambito di Riqualificazione Urbana Ricettiva 30
Art.11.6.1 Nuove strutture turistico alberghiere 31
Art.11.6.2 Nuove strutture turistiche all'aria aperta 31
Art.11.6.3 Caratteristiche degli interventi 31
Art.11.6.4 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 32
Art.11.7 ATUR-Ambito di Trasformazione Urbana Ricettiva 32

Art.11.7.1 Caratteristiche degli interventi 33
Art.11.7.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 34
Art.11.8 ARUA-Ambito di Riqualificazione Urbana Artigianale 34
Art.11.8.1 Caratteristiche degli interventi 34
Art.11.8.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 35
Art.12 Ambiti della Riqualificazione 36
Art.12.1 Definizione 36
Art.12.2 ADR-Ambito della Ruralità 36
Art.12.2.1 Stalle e attrezzature per la zootecnia, Ricoveri per animali 41
Art.12.2.2 Concimaie 42
Art.12.2.3 Multifunzione Rurale e/o Agricoltura Sociale 42
Art.12.2.4 Caratteristiche degli interventi 43
Art.12.2.5 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 43
Art.13 Ambiti della Conservazione 44
Art.13.1 Definizione 44
Art.13.2 ADP-Ambito del Pascolo 44
Art.13.2.1 Stalle e attrezzature per la zootecnia, Ricoveri per animali 44
Art.13.2.2 Caratteristiche degli interventi 45
Art.13.2.3 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97 45
Art.13.3 AN-Ambito Naturale 45
Art.13.4 AF-Ambito Fluviale 46
Art.14 Servizi Pubblici 48
Art.14.1 VA Verde Attrezzato 48
Art.14.2 P Parcheggi Pubblici. 48
Art.14.2.1 Parcheggi scambiatori 48
Art.14.3 R Servizi per il Culto e/o Religiosi. 49
Art.14.4 SA Servizi Amministrativi e/o Interesse Pubblico. 49
Art.14.5 SP Servizi Sportivi. 50
Art.14.6 S Servizi Scolastici. 50
Art.14.7 C Servizi Cimiteriali. 50
Art.14.8 A Aree di Interesse Archeologico 50
Art.15 DISCIPLINA E NORME SULLA VIABILITA 52
Art.15.1 Centro abitato 52
Art.15.2 Classifica delle strade 52
Art.15.2.1 Viabilità Principale 53
Art.15.2.2 Viabilità di Connessione 53
Art.15.2.3 Viabilità di Collegamento Interno 54
Art.15.2.4 Altra Viabilità Minore 54

Art.15.3 Principali definizioni relativa alla viabilità 54
Art.15.4 Caratteristiche geometriche delle strade urbane ed extraurbane 55
Art.15.5 Fasce di rispetto e aree di visibilità 56
Art.15.5.1 Disposizioni di carattere generale nei centri abitati 56
Art.15.5.2 Disposizioni di carattere generale fuori dai centri abitati 57
Art.15.5.3 Accessi 57
Art.15.6 Viabilità Sentieristica 61
Art.15.6.1 Disciplina degli Itinerari escursionistici 61
Art.15.6.2 Manufatti leggeri di servizio alla funzione escursionistica 61
Art.15.6.3 Manufatti esistenti di servizio alla funzione escursionistica 62
Art.15.7 Standard tecnici percorsi pedonali 62
Art.15.8 Standard per le piste ciclabili 64
Art.15.9 Viabilità Interpoderale/o Vicinale 66
Art.15.9.1 Costruzione di nuovi tracciati ed ampliamenti 66
Art.15.9.2 Adattamento di tracciati esistenti 67
Art.15.10 Elementi per la moderazione del traffico 68
Art.15.10.1 Bande trasversali ad effetto ottico e ad effetto acustico/vibratorio 68
Art.15.10.2 Dossi artificiali 68
Art.15.10.3 Chicane o gimcana 68
Art.15.10.4 Cul de sac 68
Art.15.10.5 Isole salvagente 69
Art.15.10.6 Innalzamenti della carreggiata 69
Art.15.10.7 Strettoie 69
Art.15.10.8 Rotonde 69
Art.15.10.9 Dissuasori di sosta 69
Art.15.11 Discipline delle altre occupazione della sede stradale 70
Art.15.11.1 Impianti pubblicitari 70
Art.15.11.2 Edicole e chioschi 70
Art.15.11.3 Altre installazioni 70
Art.15.11.4 Distributori di carburante 71
Art.15.11.5 Piantagioni e siepi 71
Art.15.11.6 Carico e scarico delle merci 71
Art.15.11.7 Pulizia e manutenzione delle strade 71
Art.15.11.8 Rifiuti urbani 72
Art.15.11.9 Aree di ristoro 72
Art.15.11.10 Cantieri stradali 72
Art.15.11.11 Specifiche per i cantieri edili 73
Art.15.11.12 Sanzioni 74

Art.16 Serbatoi Idrici 75
Art.17 Caldaie e Bruciatori 75
Art.18 Serbatoi depositi Carburanti 75
Art.19 Impianti Stazione Carburanti 75
Art.20 Piscine 76
Art.21 Serre 76
Art.22 Pollai e Conigliere 77
Art.23 Margini di Flessibilità, ex art. 27, 2° comma, lett. e), L.R. 36/97 78
Art.24 Allegato 1: Interventi per l'azione di presidio 79
Art.25 Allegato 2: Interventi per la messa a coltura delle superfici 79
Art.26 Allegato 3: Caratteristiche tecniche stalla ovi-caprina 80
Art.27 Allegato 4: Caratteristiche tecniche stalla bovina 83

CAPO I. GENERALITA'

Premessa

Art.1 Oggetto e efficacia del Piano Urbanistico Comunale P.U.C.

Il Piano urbanistico comunale del Comune di Calice al Cornoviglio disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio comunale.

Il Piano si ispira ai criteri di equità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché ai principi della massima partecipazione e della sostenibilità ambientale, nel quadro della legislazione vigente.

Esso è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 della Legge Urbanistica Regionale del 4/9/97 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obiettivo principale posto a fondamento del PUC è quello di favorire lo sviluppo sostenibile nel Comune di Calice al Cornoviglio. Sono pertanto obiettivi generali i seguenti:

la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio sia come identità culturale ed integrità fisica ;

la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.

la prevenzione e l'eliminazione del degrado ambientale, anche attraverso il mantenimento e il ritorno del presidio umano nel territorio;

sviluppo e consolidamento delle realtà socio-economiche, già presenti sul territorio, ed implementazione delle medesime e di quelle future, in particolare modo quelle inerenti l'incremento di quelle turistico-ricettive

messa in sicurezza degli abitanti e del territorio;

un più appropriato impiego dell'energia nell'edilizia e nelle attività umane nel territorio, assicurando la rinnovabilità delle risorse utilizzate e/o minimizzando il consumo delle risorse non rinnovabili, in funzione delle normative regionale e statali.

il rafforzamento e la promozione della vocazione del territorio alla residenza stabile.

Art.2 Elaborati di P.U.C.

Il piano urbanistico comunale si compone degli atti costitutivi di cui alla L.R. 36/1997 e s.m.i.:

a) descrizione fondativa,

b) documento degli obiettivi,

c) struttura del piano;

d) norme di conformità e di congruenza.

La disciplina dell'uso e della conservazione, della riqualificazione e della trasformazione dell'intero territorio comunale viene definita dal P.U.C. attraverso un insieme di elaborati grafici, descrittivi e

normativi [il cui valore prescrittivo, normativo, di indirizzo, descrittivo è precisato negli stessi elaborati del P.U.C.] in conformità con le vigenti disposizioni in materia sia nazionali che regionali:

In caso di contrasto, le norme prevalgono sugli elaborati grafici prescrittivi.

In caso di contrasto tra tavole diverse prevalgono le indicazioni delle tavole di maggior dettaglio (con rapporto di scala maggiore).

Le previsioni del PUC sono in ogni caso subordinate alla legislazione statale e Regionale in materia.

Il PUC può essere aggiornato periodicamente ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della L.R. 36/1997. Inoltre il citato strumento urbanistico può essere oggetto di varianti ai sensi dell'art. 44 della L.R. 26/1997 e decorsi dieci anni dalla data dalla sua approvazione o dalla verifica dello stesso, secondo le disposizioni seguenti deve essere verificato in ordine alla sua adeguatezza ai sensi dell'art. 45 della LUR.

Il progetto preliminare di PUC è così costituito:

Descrizione Fondativa (art. 25, L.R. 36/1997), composta dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:

Tav. 01 – *Inquadramento territoriale* (scala 1:25.000);

Tav. 02 – *Orografia del territorio* (scala 1:10.000);

Tav. 03 – *Vincoli Sovraordinati* (scala 1:10.000);

Tav. 04 – *Pianificazione Sovraordinata* (scala 1:10.000);

Tav. 05 – *Incidenza Piani Sovraordinati* (scala 1:10.000);

Tav. 06 – *Sistema Infrastrutturale Viario* (scala 1:10.000);

Tav. 07 – *Sistema Infrastrutturale a Rete* (scala 1:10.000);

Tav. 08 – *Sistema Extraurbano* (scala 1:10.000);

Tav. 09 – *O.T.E. Organismi Territoriali Elementari* (scala 1:10.000);

Relazioni:

Descrizione Fondativa;

Indagini geologiche, composte dai seguenti elaborati:

Elaborati Grafici;

Tav. 1G – Carta di uso dei suoli (scala 1:10.000);

Tav. 2G – Carta di stabilità dei versanti (scala 1:10.000);

Tav. 3G – Aree a caratteristiche geologico tecniche omogenee (scala 1:10.000);

Relazione:

Studio di settore riguardante la componente geologica e idrogeologica;

Indicatori Ambientali.

Documento degli obiettivi (art. 26, L.R. 36/1997);

Elaborati grafici:

Tav. 10 – *S.V.I. Sistemi di valorizzazione Integrata* (scala 1:10.000);

Relazione:

Documento degli Obiettivi.

Struttura del Piano (art. 27, L.R. 36/1997), composta dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:

Tav. 11a - Struttura del Territorio (scala 1:5.000);

Tav. 11b - Struttura del Territorio (scala 1:5.000);

Tav. 12a - Album Interventi in Convezione di Fondovalle (scala 1:2.000);

Tav. 12b - Album Interventi in Convezione di Collina (scala 1:2.000);

Tav. 12c – Album Interventi in Convezione Artigianale (scala 1:2.000);

Tav. 13 - Sistema Viario e Centri Abitati (scala 1:10.000)

Tav. 01V - P.T.C.P. Stato Attuale(scala 1:10.000);

Tav. 02V - P.T.C.P.Varianti (scala 1:10.000);

Tav. 03V - P.T.C.P. Nuova Versione (scala 1:10.000);

Relazioni:

Norme di Conformità e Congruenza;

Disciplina Paesistica;

Peso Insediativo;

Album degli Indici e Servizi;

Verifica di Assoggettabilità - V.A.S..

Art.3 Suddivisione del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso in ambiti di conservazione/riqualificazione, nonché in ambiti territoriali destinati al presidio ambientale ed ambiti territoriali non insediabili.

Per singoli ambiti il Piano individua ulteriori articolazioni di ripartizione del territorio in Sub-Ambiti, aree destinate a servizi di interesse pubblico e/o riservati ad attività collettive: tali ripartizioni tengono conto della definizione di zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2/4/1968.

Nel seguito si indicano le categorie principali di tali ripartizioni territoriali, con la correlazione alla classificazione del D.M. citato:

Classificazione di Piano	Descrizione Ambiti	Classificazione D.M. n° 1444/68	Classificazione L.R. n° 36/97
ACNS	Ambiti di Conservazione dei Nuclei Storici	A	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUC	Ambiti di Riqualificazione Urbana in Consolidamento	B	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUP	Ambiti di Riqualificazione Urbana in Progetto	B	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUTF	Ambiti di Riqualificazione in Trasformazione Urbana di Fondovalle	C	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUTC	Ambiti di Riqualificazione in Trasformazione Urbana di Collina	C	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUR	Ambiti di Riqualificazione in Trasformazione Urbana Ricettiva	C	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ARUA	Ambiti di Riqualificazione in Trasformazione Urbana Artigianale	D	Ambiti della Conservazione e Riqualificazione art. n° 28
ADR	Ambito della Ruralità	E	Territori di Presidio Ambientale art. n° 36
ADP	Ambito del Pascolo	E	Territori non Insediabili art. n° 37
AN	Ambito Naturale	E	Territori non Insediabili art. n° 37
AF	Ambito Fluviale	E	Territori non Insediabili art. n° 37
F	Servizi VA-P-R-SA-SP-S-C-	F	Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi Pubblici art. n° 32

CAPO II. ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Art.4 Modalità, Strumenti e Procedure di intervento del Piano

Il Piano Urbanistico Comunale di Calice al Cornoviglio si attua attraverso i seguenti regicidi intervento.

Art.4.1 Modalità di Attuazione del P.U.C.

Il PUC si attua per intervento diretto o per intervento indiretto secondo quanto stabilito dalle presenti Norme.

Per interventi indiretti di attuazione del PUC si intendono quelli realizzabili sulla base degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata previsti dalla vigente legislazione statale o regionale, tali interventi sono:

P.U.O. Progetto Urbanistico Operativo (art. n° 50 L.R. 39/97)

Per interventi diretti di attuazione del PUC si intendono quelli realizzabili sulla base di:

PCC Permesso di Costruire Convenzionato (art. n° 49 L.R. 39/97);

PC Permesso di Costruire (art. n° 24L.R. 16/08);

DIA Denuncia di Inizio Attività (art. n° 23-24 L.R. 16/08);

CAA Comunicazione Avvio Attività (art. n° 21 L.R. 16/08);

Art.4.2 Efficacia degli S.U.A. approvati

Gli strumenti urbanistici attuativi o strumenti analoghi approvati rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla loro validità ed efficacia.

In caso di eventuali previsioni del PUC difformi rispetto a qualsivoglia contenuti di detti strumenti, le prime sono da intendersi operanti solo a partire dalla scadenza della validità dei secondi.

Art.4.3 Validità ed efficacia degli S.U.A in itinere

Negli elaborati di PUC è individuato, con apposita grafica, il perimetro di alcuni strumenti urbanistici attuativi e/o progetti speciali di rilevanza urbanistica, già deliberati dal competente organo consiliare alla data di adozione del progetto preliminare di P.U.C. e il cui iter di approvazione non è ancora compiutamente definito.

In rapporto a tali strumenti e/o progetti, il PUC, a prescindere dalla loro definitiva approvazione, recepisce integralmente ed esclusivamente l'assetto normativo ed urbanistico dato dal P.R.G. previgente e delle relative eventuali varianti previste nelle deliberazioni consiliari di adozione o di favorevole pronunciamento sui piani e/o progetti di cui sopra.

Nel caso in cui gli elaborati grafici o normativi del presente PUC mostrino eventuali contrasti rispetto ai contenuti degli strumenti e/o progetti speciali di cui alla rubrica, ciò va considerato quale mero errore materiale, prevalendo quindi gli effetti urbanistici degli stessi strumenti e/o progetti speciali.

Art.4.4 Procedure di intervento diretto per l'attuazione del piano

Sono:

1) TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO

Il rilascio è subordinato alla stipula di una apposita Convenzione che stabilisca:

- l'obbligo di eseguire e le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal regime di ambito nella quale l'intervento è ricompreso secondo l'art. 49 della L.R. 36/1997 e secondo l'entità ed i criteri dettati dalla L.R. 25/95 e relativa circolare 59132/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le modalità ed i termini per la cessione o l'asservimento ad uso pubblico delle aree relative alle opere di cui sopra;
- le garanzie cauzionali o fideiussorie per l'adempimento, nel rispetto dei termini della convenzione stessa, degli obblighi ivi assunti, nonché per l'esecuzione di lavori di sistemazione esterna previsti dal progetto e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
- il vincolo delle superfici a parcheggio pertinenziale prescritte per l'intervento assentito.

2) TITOLO ABILITATIVO DIRETTO.

3) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ed ALTRE PROCEDURE LEGITTIMANTI PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.

Art.4.5 Progettualità senza valore di piano urbanistico

Sono gli **S.O.I.** (Studi Organici di Insieme) previsti dal P.T.C.P. 1. Lo Studio Organico di Insieme (SOI), laddove previsto e così come definito dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, deve essere esteso al contesto territoriale di riferimento, la cui ampiezza è determinata caso per caso, in funzione della specificità dell'intervento.

Gli elaborati che, di norma, costituiscono la documentazione minima a corredo dello Studio Organico d'Insieme (SOI), di cui all'art. 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, sono i seguenti:

a) documentazione relativa ai caratteri linguistici, stilistici e tipologici, costituita da:

i) repertorio fotografico degli edifici e delle aree esistenti al contorno, considerati in un raggio di almeno mt. 250 dal perimetro dell'area di intervento;

ii) abaco degli assetti planoaltimetrici e delle opere ricorrenti di cui alla presente lettera a), punto i);

iii) abaco delle soluzioni strutturali, distributive e formali ricorrenti negli edifici di cui alla presente lettera a), punto i);

iv) abaco dei linguaggi e degli stili architettonici ricorrenti negli edifici al contorno, di cui alla presente lettera a), punto i);

v) motivata relazione circa le sistemazioni delle aree di progetto e l'adozione di particolari soluzioni tipologiche, linguistiche, stilistiche e strutturali negli edifici di progetto;

b) documentazione esplicativa dell'inserimento del progetto nel contesto paesaggistico, costituita da:

i) due profili ortogonali tra loro in scala 1:5.000 dell'area di intervento e di un intorno esteso a mt. 1000 dal perimetro dell'area interessata;

ii) due profili ortogonali tra loro in scala 1:500 dell'area di intervento e di un intorno esteso ad almeno mt. 100 dal perimetro di detta area;

iii) planimetria in scala 1: 5.000 dell'area di intervento e di un intorno, esteso almeno a mt. 1.000, dal perimetro di detta area, con evidenziati gli elementi di valore paesaggistico quali vegetazione, edifici, morfologia del terreno, percorsi storici, aree panoramiche, ecc.;

iv) planimetria in scala 1:500 dell'area di intervento e di un intorno esteso ad almeno mt. 100 dal perimetro di detta area, con evidenziati gli elementi di valore paesaggistico di cui alla presente lettera b), punto iii) e la georeferenziazione del repertorio di cui alla precedente letteraa), punto i);

v) inserimento del fabbricato di progetto sui profili e planimetrie di cui alla presente lettera b), punti i), ii), iii), iv) con evidenziata la soluzione adottata allo scopo di salvaguardare le visuali panoramiche e di mitigare l'impatto con i valori paesaggistici;

c) documentazione relativa alle connessioni con l'intorno immediato, costituita da rappresentazione tridimensionale ottenuta con metodi grafici o fotografici o informatici degli edifici e delle sistemazioni di progetto inseriti in un intorno di almeno mt. 50 dal perimetro dell'area di intervento.

E' comunque facoltà degli uffici comunali preposti richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella elencata, qualora si rendesse necessaria in relazione alle particolarità dei singoli interventi. E' parimenti facoltà degli uffici, in considerazione delle caratteristiche dell'intervento.

Definizioni e Parametri Urbanistici-Edilizi

Art.5 Definizioni e Parametri Urbanistici-Edilizi

Art.5.1 Tipologie degli interventi

Le seguenti tipologie urbanistico-edilizio vengono definiti come da L.R. 16/08, e per quanto non disciplinato dalla suddetta legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni e nelle vigenti normative di settore e fatto salvo quanto espressamente definito dalle norme di PUC.

Le tipologie di interventi urbanistico-edilizio sono di seguito così definite:

MO MANUTENZIONE ORDINARIA (art. n° 6 L.R. 16/08);

MS MAUTENZIONE STRAORDINARIA (art. n° 7 L.R. 16/08);

R RESTAURO (art. n° 8 L.R. 16/08);

RC RISANAMENTO CONSERVATIVO (art. n° 9 L.R. 16/08);

RE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. n° 10 L.R. 16/08);

RIS REQUISITI IGIENICO SANITARI ….(art. n° 11 L.R. 16/08);

SE SOSTITUZIONE EDILIZIA (art. n° 14 L.R. 16/08);

NC NUOVA COSTRUZIONE (art. n° 15 L.R. 16/08);

RU RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (art. n° 16 L.R. 16/08);

Art.5.2 Definizioni dei parametri

Le seguenti definizioni dei parametri urbanistico-edilizio vengono definiti come da L.R. 16/08 e fatto salvo quanto espressamente definito dalle norme di PUC.

Le definizioni dei parametri urbanistico-edilizio sono di seguito così definite:

S.A. SUPERFICIE AGIBILE (art. n° 67 L.R. 16/08);

S.Ac. SUPERFICIE ACCESSORIA (art. n° 67 L.R. 16/08);

S.N.V. SUPERFICIE NETTA DI VENDITA (art. n° 69 L.R. 16/08);

V.V. VOLUME VIRTUALE (art. n° 70 L.R. 16/08);

L.A. LOTTO ASSERVIBILE (art. n° 71 L.R. 16/08);

I.U.I INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA (art. n° 72 L.R. 16/08);

S.As. SUPERFICIE ASSERVITA (art. n° 73 L.R. 16/08);

S.C. SUPERFICIE COPERTA (art. n° 74 L.R. 74/08);

R.C. RAPPORTO DI COPERTURA (art. n° 75 L.R. 16/08);

V.P. VERDE PERTINENZIALE: si definisce verde pertinenziale quello esclusivamente privato ed a uso privato, in casi particolari può corrispondere a superficie permeabile.

Di DISTANZE (art. n° 18 L.R. 16/08); ed in particolare **D** (art. n° 76 comma 3 P.to a L.R. 16/08); **DC** (art. n° 76 comma 3 P.to b L.R. 16/08); **DS** (art. n° 76 comma 3 P.to c L.R. 16/08);

H ALTEZZE (art. n° 77 L.R. 16/08);

A.L. ALTEZZE INTERNE (art. n° 78 L.R. 16/08);

L.G. LINEA DI GRONDA (art. n° 79 L.R. 16/08);

N.P. NUMERO DEI PIANI (art. n° 80 L.R. 16/08);

Sa SAGOMA (art. n° 82 L.R. 16/08);

L.I. LOCALI INTERRATI (art. n° 68 L.R. 16/08);

L.S. LOCALI SEMINTERRATI : si definiscono Locali Seminterrati quelli posti in sottosuolo, eccedenti il livello del terreno sistemato di 1 mt.. Detti locali avranno sede all'interno del sedime della costruzione di riferimento, salvo la realizzazione di inetercapedini che non dovranno superare una larghezza di 1.00 ml.;

L.T. LOCALI TECNICI (art. n° 81 L.R. 16/08);

P.F. PERTINENZE DI UN FABBRICATO (art. n° 17 L.R. 16/08);

M.N. MANUFATTI MINORI: si definiscono manufatti minori non costituiteti superficie agibile S.A. modesti depositi per attrezzi, legnaie, barbecue, piccoli forni, gazebo e pergolati. I gazebo avranno comunque una dimensione massima di 16 mq., mentre per i pergolati la dimensione massima è di 25 mq..

Art.6 Variazione di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie

Il mutamento di destinazione d'uso sono definitivi coma da art. 13 della L.R. 16/08.

La variazione di superfici di solaio, conseguite in assenza di opere edilizie, all'interno di tutti gli ambiti di conservazione e riqualificazione è sottoposta alle disposizioni che seguono:

?? Non è in ogni caso ammessa la nuova attribuzione di funzioni d'uso non consentite nell'ambito, se non per l'incremento di funzioni preesistenti per una quota non superiore al 5% del solaio impegnato.

?? La modificazioni di destinazione verso quella abitativa, ad uffici o turistico ricettiva è ammessa con semplice comunicazione al Comune sino ad una superficie agibile SA di mq. 100. Nel caso di superfici maggiori, anche conseguite con interventi in successione è prescritto il rilascio di titolo abilitativo.

?? La modificazioni di destinazione verso funzioni commerciali, di pubblici esercizi, o di serviziricreativi, sociali, culturali di carattere privato, è ammessa con semplice comunicazione al Comune sino ad una superficie agibile SA di mq. 80. Nel caso di superfici maggiori, anche conseguite con interventi in successione è prescritto il rilascio di titolo abilitativo.

?? La modificazioni di destinazione verso funzioni di carattere produttivo extra agricolo è ammessa con semplice comunicazione al Comune sino ad una superficie agibile (SA) di mq. 150. Nel caso di superfici maggiori, anche conseguite con interventi in successione è prescritto il rilascio di titolo abilitativo.

?? Sono soggette a semplice comunicazioni tutte le variazioni aventi per oggetto la nuova attribuzione di usi connessi all'esercizio agricolo, a funzioni di mero deposito di merci o attrezzi ed a funzioni di parcheggio.

Art.7 Aree di parcheggio ed autorimesse

La aree di parcheggio e le autorimesse possono essere ricavate:

a) nelle zone per parcheggi pubblici indicate nelle planimetrie del P.U.C.;

b) nelle zone per la viabilità, come previsto dalle presenti norme, anche se non indicati espressamente dalle planimetrie, in base al progetto esecutivo dei singoli tronchi stradali;

c) in tutte le zone pubbliche o private, in base ai parametri indicati nelle presenti norme.

I parcheggi e le autorimesse di cui ai commi a) e b) sono esclusivamente pubblici, anche se realizzati con permesso di costruire riferito al diritto di superficie; quelli di cui al comma c) sono di uso pubblico e privato. Questi ultimi devono essere di pertinenza degli edifici.

In tutti i parcheggi al livello stradale, ove possibile, saranno messe a dimora piante di alto fusto, con essenze tipiche della zona.

I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale

Nei parcheggi ed autorimesse di cui ai commi a) e b) possono essere ricavati distributori di carburante curando la fluidità del traffico fra il distributore e la viabilità e nel rispetto delle leggi in materia.

Le autorimesse saranno costruite internamente alla superficie coperta dell'edificio, eccezionalmente potranno essere costruite parzialmente oltre il perimetro dell'edificio, sulla base di un rapporto massimo tra la superficie del vano interrato e la superficie scoperta libera di proprietà non superiore a 1/30, con un massimo non valicabile di mq. 30 di SA per ciascun vano che inoltre deve osservare una distanza minima di almeno m. 10 da qualsiasi altro vano interrato esistente (di superficie maggiore di mq. 20) nella stessa proprietà, con un'altezza massima di ml. 2,30.

La copertura della autorimessa interrata dovrà essere sistemata con previsione di uno strato di terra vegetale inerbita di spessore minimo m. 0,50, fatto salvo il caso di preesistenza di superficie pavimentata nel qual caso è ammessa la riproposizione della tipologia di pavimentazione preesistente.

La quota di sistemazione finale della copertura del volume interrato non dovrà comunque essere sopraelevata di oltre m. 0,30 rispetto a quella preesistente salvo maggiori altezze indispensabili per l'osservanza di disposizioni speciali (locali tecnici per caldaie, cabine elettriche e simili). È ammessa la realizzazione di zone pavimentate attrezzate per una superficie non superiore al 50% dell'estensione della soletta di cui sopra. Tale limitazione va circoscritta ai casi in cui la superficie sia di vaste dimensioni e non riguardante la realizzazione di parcheggi isolati.

Le destinazioni d'uso previste per gli interventi negli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione, come di seguito definiti, sono articolate nei cinque gruppi di categorie funzionali specificate nella tabella riportata di seguito. Ad ogni destinazione è stato attribuito il relativo Carico Urbanistico CU, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e/o privati descritto in tabella.

Il Carico Urbanistico CU è suddiviso in tre categorie B= basso, M= medio, A= alto.

Il PUC indica nelle discipline di zona le eventuali quantità dei specifici usi. Eventuali diverse destinazioni funzionali diverse da quelle presenti in tabella dovranno essere classificate per analogia secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In tutti gli interventi andranno previsti una dotazione minima di parcheggi privato-pertinenziale nella quantità non inferiori a quelli previsti nella tabella di seguito *e comunque non inferiore* ***a due parcheggi per ogni unità abitativa***.

Nel caso di interventi nelle quali è prevista l'ampliamento e/o frazionamento,ecc., la verifica di tali quantità, dovrà essere estesa all'intero edificio, con riferimento alle destinazioni d'uso previste e/o presenti al momento.

Le dotazioni minime di parcheggi per servizi pubblici dovranno rispettare i minimi di legge.

Destinazioni d'uso	**Sigla**	**Superficie Posti auto**	**Carico Urbanistico CU**
Funzioni Abitative			
Residenziali	R1	40 mq./100 mq.	B
Funzioni Terziarie			
Pubblici esercizi	B1	60 mq./100 mq.	M
Uffici e studi professionali	B2	25 mq./100 mq.	B

Attività di servizio per l'industria, la ricerca e il terziario	B3	30 mq./100 mq.	B
Artigianato di servizio, attività di servizio alla persona	B4	30 mq./100 mq.	B
Attrezzature culturali, associative e rappresentative	B5	60 mq./100 mq.	M
Istituti di credito, assicurazioni, sportelli bancari	B6	60 mq./100 mq.	M
Casa di cura, di riposo e assistenziali private in genere	B7	60 mq./100 mq.	M
Direzionali congressuale	B8	120 mq./100 mq.	A
Locali per lo spettacolo	B9	120 mq./100 mq.	A
Attrezzature e attività sportive e per il tempo libero	B10	60 mq./100 mq.	A
Funzione Commerciali			
Esercizi commerciali di vicinato alimentari e non alimentari	C1	60 mq./100 Superficie Netta di vendita S.N.V.	M
Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari	C2	Vedi tabella seguente	A
Grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari	C3	Vedi tabella seguente	A
Commercio Diffuso	C4	30 mq./ 100 mq. L.A.	M
Attività Produttive e Manufatturiere			
Attività Produttiva Artigianale	D1	37 mq./100 mq.	M
Depositi e magazzini	D2	37 mq./100 mq.	M
Funzioni produttive agricole			
Abitazioni agricole	E1	30 mq./100 mq.	B
Impianti e attrezzature per la produzione agricola	E2	25 mq./100 mq.	B
Funzioni Turistico-Ricettive			
Strutture Alberghiere	F1	80 mq./100 mq.	M
Altre Strutture Ricettive	F2	80 mq./100 mq.	M
Strutture Ricettive all'Aria Aperta	F3	60 mq./100 mq.	M

* La superficie minima per ogni posto auto previsto non può essere inferiore a 12,50 mq. (2;50x5,00 mt.)

Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari S.N.V.<600 mq., inserite nei A.C.R.	DM= 0.04xSV+2	SC=0.80xSV+50mq.
Grandi strutture di vendita non alimentari S.N.V.>1.500mq.	DM= 0.04xSV	SC=0.80xSV Scmov.=0.18+SV+50mq.

Le superfici per i parcheggi privati possono essere ricavati nelle aree di pertinenza dell'edificio, oppure possono essere ricavate su aree limitrofe che non facciano parte del lotto purchè siano asservite all'edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto.
Per gli edifici esistenti e per gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume, non sussiste l'obbligo per il reperimento di aree a parcheggio.

Tabella parcheggi medie e grandi strutture di vendita

DM= 0.04xSV; SC=0.80xSV; Scmov.=0.18+SV+50mq.
Dove:
DM= dotazione minima parcheggi
SC= superficie dell'area destinata a parcheggio comprensiva delle zone di manovra
Scmov= superficie dell'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti a rifornimento merci. Tale superficie deve avere comunque una forma regolare tale da formare un rettangolo 5x10ml.

Le aree di sosta, sia il parcheggio per la clientela sia le aree per la movimentazione merci, della struttura di vendita, devono essere opportunamente raccordate alla viabilità pubblica per consentire, anche in caso di massimo utilizzo delle aree di sosta, un facile deflusso del traffico.
Gli accessi previsti all'area dovrà essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto merci, in modo da non recare danno al flusso viabilistico.
Qualora per impedimenti oggettivi non fosse possibile ricavare le superfici a parcheggi nell'ambito del lotto o nelle immediate adiacenze, ne è consentito:
a) il reperimento al di fuori del lotto purchè a distanza non superiore a ml 200 funzionalmente collegati al nuovo insediamento
b) la monetizzazione, esclusivamente per parcheggi pubblici ed a uso pubblico, nella misura che verrà stabilita con apposita deliberazione, *ai sensi della L.R. 10 luglio 2002, n. 29 e successiva Circolare esplicativa del 30 marzo 2003, n. 2.* L'importo relativo dovrà essere finalizzato alla realizzazione di parcheggi a servizio della frazione interessata o della zona oggetto dell'intervento.

Art.8 Tipologie funzionali

Le tipologie funzionali delle destinazioni d'uso, su cui si basa la verifica delle eventuali trasformazioni comportanti modifica di destinazione d'uso sono le seguenti:
RI) Residenza

Gli organismi residenziali possono essere di tipo unifamiliare o plurifamiliare. Non sono comunque ammessi alloggi di S.A. inferiore a mq. 28 (Monolocale).

F) Funzioni Turistico-Ricettive

F1) Tipologie Ricettive - Alberghiere

Le strutture ricettive - alberghiere, sono quelle disciplinate dalla L.R. n° 2/2008 così denominate;

a) alberghi;

b) residenze turistiche alberghiere R.T.A.;

c) residenze d'epoca;

d) locande;

e) alberghi diffusi.

F2) Altre Strutture Ricettive

Le altre strutture ricettive sono quelle disciplinate dalla L.R. n° 2/2008 così denominate;

a) casa per ferie;

b) ostelli per la gioventù

c) rifugi alpini ed escursionistici;

d) affittacamere;

e) bed&breakfast;

f) case ed appartamenti per vacanze;

g) appartamenti ammobiliati ad uso turistico;

h) aree di sosta;

i) miniaree di sosta;

j) agriturismo.

Valgono le definizioni, le caratteristiche tecniche ed igienico - edilizie di cui alla L.R. 13/92.

F3) Strutture Ricettive all'Aria Aperta

Le strutture ricettive all'aria aperta, sono quelle disciplinate dalla L.R. n° 2/2008 così denominate;

a) villaggi turistici;

b) campeggi.

C) Funzioni Commerciali

Strutture composte sia da organismi unitari che dall'aggregazioni di più unità comprendenti:

a) C1 Esercizi commerciali di vicinato alimentari e non alimentari;

b) C2 Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari;

c) C3 Grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari;

d) C4 Commercio Diffuso: attività di commercio dei prodotti dell'industria automobilistica, dei semilavorati industriali, delle macchine operatrici e cantieristiche ecc.., che abbisognano di grande dimensione per l'esposizione.

B) Funzioni Terziarie

La tipologia comprende sia organismi unitari, sia organismi costituiti dall'aggregazione di più unità.

L'unità minima dovrà avere una superficie utile netta di almeno 30 mq, dovrà essere priva di cucina o posto di cottura. Tali funzioni sono cosi suddivise;

a) B1 pubblici esercizi;

b) B2 uffici e studi professionali;

c) B3 attività di servizio per l'industria, la ricerca e il terziario;

d) B4 artigianato di servizio, attività di servizio alla persona;

e) B5 attrezzature culturali, associative e rappresentative;

f) B6 istituti di credito, assicurazioni, sportelli bancari;

g) B7 casa di cura, di riposo e assistenziali private in genere;

h) B8 direzionali congressuale;

i) B9 locali per lo spettacolo;

l) B10 attrezzature e attività sportive e per il tempo libero.

D) Funzioni Produttive e Manufatturiere

Questa tipologia funzionale viene definita in stretta relazione all'ambiente socio-economico e fisico-paesistico di calice al Cornoviglio, tenendo conto della assenza di una tipologia di riferimento con caratteristiche aventi tale destinazione d'uso. Tali funzioni si suddividono in:

a) D1 attività produttiva artigianale;

b) D2 depositi e magazzini.

E) Funzioni Produttive Agricole

Le destinazioni di tipo agricolo comprendono le seguenti tipologie:

a) E1 abitazioni agricole;

b) E2 Impianti e attrezzature per la produzione agricola.

Le destinazioni agricole di cui ai precedenti punti costituiscono elementi funzionalmente integrati al fondo di appartenenza e, pertanto, dovrà essere garantito il presidio ambientale e paesaggistico dello stesso ovvero dell'area di asservimento. Tale impegno viene definito dalle convenzioni di cui agli artt. 35 e 36ella L.R. 36/97 (L.U.R.).

Art.9 Modifiche di destinazioni d'uso e frazionamenti

Per le modifiche delle destinazioni d'uso, salvo indicazioni particolari descritte nei diversi ambiti, valgono le seguenti prescrizioni:

a) è sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso tra destinazioni aventi identico Carico Urbanistico **CU**;

b) è sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso tra destinazioni aventi maggior **CU** e minore **CU**;

c) per ogni cambio di destinazione devono essere sempre reperiti le quantità di parcheggi derivanti dal tipo di destinazione finale.

CAPO III. NORME DI CONFORMITA' PER GLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IN AMBITO URBANO

Art.10 Ambiti di Conservazione

Art.10.1 Definizione

La categoria comprende gli antichi nuclei insediati della corona collinare per i quali il raggiungimento di condizioni di equlibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale costituiscono polarità particolarmente significativa nell'immagine del territorio locale. In funzione dei loro caratteri compositivi, disposizione morfologica, l' obiettivo è quello di tutelare le situazione di particolare pregio paesistico presente. Il perimetro di ciascun ambito viene esteso a ricomprendere le superfici scoperte costituenti immediata pertinenza agricola del nucleo entro cui viene riconosciuto un rapporto paesistico-compositivo essenziale nel quadro panoramico per la percezione identitaria del nucleo stesso.
Ai fini della nuova edificazione gli ambiti vengono considerati privi di indice di fabbricabilità.

Art.10.2 ACNS-Ambito di Conservazione dei Nuclei Storici

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	US-RP	Zona Omogenea A	0,20	0,59

Corrispondono agli ambiti caratterizzati da particolari caratteri storico, artistico e di pregio ambientale. Gli interventi ammessi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio nel rispetto e nella tutela dei valori storici, culturali, architettonici ed ambientali presenti.
Si prevedono pertanto opere di conservazione degli edifici, o loro parti, e delle aree esterne che presentano caratteristiche architettoniche, storiche, ambientali, tipologiche dell'insediamento originario; opere di eliminazione delle parti e degli elementi incongrui e incompatibili; opere di ristrutturazione, modifica e adeguamento delle parti non recuperabili dell'insediamento originario, e la ricostruzione delle parti crollate.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-RIS-RU

Destinazioni ammissibili

R1-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-C1-F1-F2

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. Aumento del 10% S.A. esistente.

Di nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla **RE** compresi quelli di recupero dei sottotetti esistenti possono essere realizzati nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente.

DC 1,50 ml. Interventi **RU.**

DS 3,00 ml. Interventi **RU** o inferiore nel caso di necessità di allineamento con la preesistenza.

H non superiore alle altezze degli edifici esistenti solo negli interventi **RU.**

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa esclusivamente sulla base di un rapporto massimo tra la superficie del vano interrato e la superficie scoperta libera di proprietà non superiore a 1/30, con un massimo non valicabile di mq. 20 di SA. La copertura del volume interrato dovrà essere sistemata con previsione di uno strato di terra vegetale inerbita di spessore minimo m. 0,50, fatto salvo il caso di preesistenza di superficie pavimentata nel qual caso è ammessa la riproposizione della tipologia di pavimentazione preesistente. La quota di sistemazione finale della copertura del volume interrato non dovrà comunque essere sopraelevata di oltre m. 0,30 rispetto a quella preesistente .

L.T. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici all'interno di volumi interrati come da punto precedente e/o esterni le cui dimensioni deveno rispondere ai seguenti parametri;

a) superficie lorda mq. 10;

b) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 e/o in aderenza alla costruzione principale;

c) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

A.I. E' possibile realizzare pubblici esercizi in edifici esistenti che non abbiano i requisiti previsti dal P.U.C. limitatamente alle altezze interne e superfici finestrate. In tali esercizi sarà possibile destinare le superfici degli stessi ad attività di pubblico esercizio o commerciale in deroga alle altezze interne di ml 3,30 e del rapporto SU/SFN di 1/8 purché l'intervento ottenga l'obbligatorio nulla osta igienico sanitario, al solo fine della verifica del corretto ricambio d'aria anche mediante apparecchiatura elettromeccanica.

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori. La formazione dei depositi per attrezzi è limitata ai giardini di pertinenza di edifici residenziali aventi superficie libera scoperta non inferiore a mq. 300 con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) superficie lorda di piano mq. 8 oltre a 1/50 della superficie eccedente i mq. 300 sino ad un massimo non valicabile di mq. 15;

b) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

c) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

d) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

e) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Nel caso di pregressa presenza nello stesso giardino di manufatto minore le quantità possibile saranno quelle sino al raggiungimento delle quantità di quanto descritto ai punti precedenti.

La realizzazione dei gazebo è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 16 mq.

La realizzazione di pergolati è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 25 mq.

Art.10.3 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto e/o indiretto.
Per gli interventi di **RU-RE** sono ammessi solo in caso di **P.U.O.** di iniziativa pubblica e/o privata.
Il reperimento degli standards urbanistici riferito ai parcheggi laddove non fosse possibile dovrà esser monetizzato in modo da consentire alla P.A. di reperirli ed attuarli negli standards di P.U.C.

Art.11 Ambiti della Riqualificazione

Art.11.1 Definizione

La categoria comprende gli ambiti che per loro natura risultano essere i più complessi ed articolati, contraddistinti da una pluralità di situazioni diverse. Essi comprendono territori interessati dai segmenti di espansione degli impianti edificati sia intorno ai nuclei storici sia di fondovalle.
L'attuale presenza di incoerenze nel modello evolutivo dei detti tessuti, che comprendono quelli di espansione e quelli consolidati, ne riducono il grado di efficienza rispetto al ruolo che il Piano assegna a tali parti del territorio è cioè quello di sostenere i margini di sviluppo ancora compatibili e del sistema insediato urbano locale. Tale situazione induce l'esigenza di attuare sistemi controllati sul piano localizzativo e compositivo delle trasformazioni ancora ammissibili.
Il Piano pertanto, per tale ambito opera attraverso indicazioni tali da inquadrarne pienamente le prestazioni attese nel campo dei modelli organizzativi locali e nella dotazione di servizi collettivi.

Art.11.2 ARUC-Ambito di Riqualificazione Urbana in Consolidamento

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	US-P-RP-RS	Zona Omogenea B	0,42	1,23

Corrispondono a quelle parti del territorio comunale prevalentemente interessate da impianti parzialmente e/o totalmente edificati. Sono tessuti edilizi che hanno che hanno subito processi di formazione recenti o comunque diverse dalle zone di cui all' articolo precedente.
Sono ambiti che si configurano come espansione periferiche ad i nuclei più storicamente consolidati, il cui processo edificatorio ha portato alla quasi totale saturazione degli spazi .
Sono ambiti a prevalente destinazione residenziale contraddistinti dalla presenza di spazi inedificati caratterizzati da usi del tutto marginali e residuali (orti, frutteti, ecc…).
La strategia del Piano è mirata a definire minimi margini di trasformazione dell'assetto fisico tali da migliorarne la composizione e l'efficienza senza peraltro modificarne i caratteri presenti ed il ruolo ricoperto.
Interventi ammissibili
MO-MS-R-RC-RE-RIS-SE-RU
Destinazioni ammissibili
R1-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-C1-D1-F1-F2
I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. aumento del 20% esistente.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** tra fabbricati esistenti non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti. In ogni caso valgono le disposizioni del C.C. al riguardo. Per gli interventi di **SE-RU**, in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00. Sono ammesse per tutte le zone costruzioni in aderenza a norma degli artt. 875 e 877 del Codice Civile, previo accordo tra i confinanti, formalizzato per iscritto;

b) **Dc** per gli interventi **SE-RU** ed ampliamenti, salvo quelli previsti dall' art. n° 18 comma 2 della L.R. n°18/08, la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92

H. max 7,50 ml.;

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa esclusivamente sulla base di un rapporto massimo tra la superficie del vano interrato e la superficie scoperta libera di proprietà non superiore a 1/30, con un massimo non valicabile di mq. 20 di SA. La copertura del volume interrato dovrà essere sistemata con previsione di uno strato di terra vegetale inerbita di spessore minimo m. 0,50, fatto salvo il caso di preesistenza di superficie pavimentata nel qual caso è ammessa la riproposizione della tipologia di pavimentazione preesistente. La quota di sistemazione finale della copertura del volume interrato non dovrà comunque essere sopraelevata di oltre m. 0,30 rispetto a quella preesistente. Nel caso di interventi di **SE-RU** la realizzazione di volumi interrato dovrà avvenire entro il sedime della costruzione.

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati è ammessa solo nel caso di intervento **SE-RU**.

L.T. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici all'interno di volumi interrati come da punto precedente e/o esterni le cui dimensioni devono rispondere ai seguenti parametri;

a) superficie lorda mq. 10;

b) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 e/o in aderenza alla costruzione principale;

c) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori. La formazione dei depositi per attrezzi è limitata ai giardini di pertinenza di edifici residenziali aventi superficie libera scoperta non inferiore a mq. 300 con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) superficie lorda di piano mq. 8 oltre a 1/50 della superficie eccedente i mq. 300 sino ad un massimo non valicabile di mq. 15;

b) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

c) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

d) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

e) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Nel caso di pregressa presenza nello stesso giardino di manufatto minore le quantità possibile saranno quelle sino al raggiungimento delle quantità di quanto descritto ai punti precedenti.

La realizzazione dei gazebo è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 16 mq.

La realizzazione di pergolati è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 25 mq.

Art.11.2.1 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto e/o indiretto.

Per gli interventi di **RU** sono ammessi solo in caso di **P.U.O.** di iniziativa pubblica e/o privata.

Il reperimento degli standards urbanistici riferito ai parcheggi laddove non fosse possibile dovrà esser monetizzato in modo da consentire alla P.A. di reperirli ed attuarli negli standards di P.U.C.

Per le destinazioni di tipo **D1** l'intervento è possibile sempre che l'insediamento non sia giudicato nocivo dai competenti organi sanitari e non presenti i fattori di disturbo.

Art.11.3 ARUTC-Ambito di Riqualificazione Urbana in Trasformazione Collinare

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	US-P-RP	Zona Omogenea C	0,13	0,38

Sono quelle parti di territorio inedificate in area urbana, per i quali è previsto la possibilità di edificare secondo i parametri urbanistici previsti. Trattasi di porzioni di territorio in adiacenza a quelle già consolidate, in particolare i borghi collinari, la cui realizzazione mira al raggiungimento di un disegno complessivo *"definito ed organizzato"* dell'intero ambito di riferimento.

Le modalità di attuazione di detti ambiti si dividono tra quelli con intervento diretto e quelli possibili con intervento convenzionato identificati con simbologia grafica apposita nelle tavole di piano.

Per le aree sottoposte ad intervento **convezionato** per la progettualità si dovrà far riferimento a tavole di P.U.C. (Tav. 12b album delle convenzioni) nelle quali vengono descritti elementi prescrittivi per la progettazione esecutiva.

La richiesta del singolo Permesso di Costruire Convenzionato dovrà essere preceduto da una richiesta, di tutti i proprietari interessati, che preveda:

1) soluzione grafica preliminare d massima in scala adeguata (1:1.000 1:2.000) con rappresentata l'ubicazione delle varie unità edilizie, se diversa da quella definita nelle tavole di P.U.C.;

2) sottoscrizione da parte di tutti i proprietari di relativo atto d'obbligo inerenti gli impegni da assumere da parete di ogni proprietario e/o avente causa in sede di rilascio del permesso di costruire.

Una volta definite tutte le prescrizioni sopra citate ogni proprietario/i in funzione del proprio comparto, identificato con una lettera, potrà procedere singolarmente per il rilascio del proprio permesso di costruire secondo quanto precisato nella convenzione di seguito precisata.

La convenzione dovrà prevedere la cessione al Comune o l'uso pubblico sia delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio dei nuovi insediamenti, sia di tutte le altre aree destinate ad attrezzature pubbliche, come previsto dall'art. n° 49 della LR n° 36/97.

La convenzione inoltre dovrà prevedere le soluzioni necessarie per la risoluzione di problematiche inerenti l'accessibilità ai vari lotti ricadenti all'interno di detta tipologia attuativa, in particolare in caso di sub-ambiti interclusi dovra essere previsto e stabilito, nella convenzione, l'accesso di passo e/o servitù da parte dei sub-ambiti confinanti per permettere l'accessibilità al sub-ambito di riferimento.

Interventi ammissibili

NC

Destinazioni ammissibili

R1

B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7(max del 35% della S.A.)

C1(max del 35% della **S.A.**)

F1-F2 (max del 50% della **S.A.**)**.**

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

0,08 mq/mq di **L.A.**

V.P. 30% di **L.A.**

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **NC**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **NC** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. max 7,50 ml.;

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

L.S. E' ammessa la realizzazione di volumi seminterrati esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

L.T. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici all'interno di volumi interrati e/o seminterrati come dai punti precedenti e/o esterni le cui dimensioni deveno rispondere ai seguenti parametri;

a) superficie lorda mq. 10;

b) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 e/o in aderenza alla costruzione principale;

c) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori La formazione dei depositi per attrezzi è limitata ai giardini di pertinenza di edifici residenziali aventi superficie libera scoperta non inferiore a mq. 300 con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) superficie lorda di piano mq. 8 oltre a 1/50 della superficie eccedente i mq. 300 sino ad un massimo non valicabile di mq. 15;

b) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

c) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

d) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

e) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Nel caso di pregressa presenza nello stesso giardino di manufatto minore le quantità possibile saranno quelle sino al raggiungimento delle quantità di quanto descritto ai punti precedenti.

La realizzazione dei gazebo è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 16 mq.

La realizzazione di pergolati è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 25 mq.

Art.11.3.1 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto e/o convenzionato come evidenziato da apposito segno grafico.

Art.11.3.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino:

a) rettifiche alle perimetrazioni delle sedi stradali in progetto, come da Album delle Convenzioni, motivandone le ragioni;

b) variazioni del 10% delle destinazioni attribuite;

c) limitate rettifiche alle perimetrazioni delle aree di sedime destinate all'edificazione che al verde pubblico **VA**, motivandone le ragioni;

d) Incrementi delle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblici se motivati.

Art.11.4 ARUTF-Ambito di Riqualificazione Urbana in Trasformazione Fondovalle

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	P-RP	Zona Omogenea C	0,19	0,55

Sono quelle parti di territorio inedificate in area urbana, per i quali è previsto la possibilità di edificare secondo i parametri urbanistici previsti. Trattasi di porzioni di territorio in adiacenza a quelle già consolidate, in particolare nelle aree di fondovalle lungo le direttrici viari principali, la cui realizzazione mira al raggiungimento di un disegno complessivo *"definito ed organizzato"* dell'intero ambito di riferimento.

Le modalità di attuazione di detti ambiti si dividono tra quelli con intervento diretto e quelli possibili con intervento convenzionato identificati con simbologia grafica apposita nelle tavole di piano.

Per le aree sottoposte ad intervento **convezionato** per la progettualità si dovrà far riferimento a tavole di P.U.C. (Tav. 12° album delle convenzioni) nelle quali vengono descritti elementi prescrittivi per la progettazione esecutiva.

La richiesta del singolo Permesso di Costruire Convenzionato dovrà essere preceduto da una richiesta, di tutti i proprietari interessati, che preveda:

1) soluzione grafica preliminare d massima in scala adeguata (1:1.000 1:2.000) con rappresentata l'ubicazione delle varie unità edilizie, se diversa da quella definita nelle tavole di P.U.C.;

2) sottoscrizione da parte di tutti i proprietari di relativo atto d'obbligo inerenti gli impegni da assumere da parete di ogni proprietario e/o avente causa in sede di rilascio del permesso di costruire.

Una volta definite tutte le prescrizioni sopra citate ogni proprietario/i in funzione del proprio comparto, identificato con una lettera, potrà procedere singolarmente per il rilascio del proprio permesso di costruire secondo quanto precisato nella convenzione di seguito precisata.

La convenzione dovrà prevedere la cessione al Comune o l'uso pubblico sia delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio dei nuovi insediamenti, sia di tutte le altre aree destinate ad attrezzature pubbliche, come previsto dall'art. n° 49 della LR n° 36/97.

La convenzione inoltre dovrà prevedere le soluzioni necessarie per la risoluzione di problematiche inerenti l'accessibilità ai vari lotti ricadenti all'interno di detta tipologia attuativa, in particolare in caso di sub-ambiti interclusi dovra essere previsto e stabilito, nella convenzione, l'accesso di passo e/o servitù da parte dei sub-ambiti confinanti per permettere l'accessibilità al sub-ambito di riferimento.

Interventi ammissibili

NC

Destinazioni ammissibili

R1-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 (max del 35% della **S.A.**)

C1-C2 (max del 35% della **S.A.**)

F1-F2 (max del 50% della **S.A.**).

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

0,15 mq/mq di **L.A.**

V.P. 30% di **L.A.**

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **NC**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **NC**la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. max 7,50 ml.;

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

L.S. E' ammessa la realizzazione di volumi seminterrati esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

L.T. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici all'interno di volumi interrati e/o seminterrati come dai punti precedenti e/o esterni le cui dimensioni deveno rispondere ai seguenti parametri;

a) superficie lorda mq. 10;

b) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 e/o in aderenza alla costruzione principale;

c) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori. La formazione dei depositi per attrezzi è limitata ai giardini di pertinenza di edifici residenziali aventi superficie libera scoperta non inferiore a mq. 300 con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) superficie lorda di piano mq. 8 oltre a 1/50 della superficie eccedente i mq. 300 sino ad un massimo non valicabile di mq. 15;

b) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

c) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

d) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

e) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Nel caso di pregressa presenza nello stesso giardino di manufatto minore le quantità possibile saranno quelle sino al raggiungimento delle quantità di quanto descritto ai punti precedenti.

La realizzazione dei gazebo è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 16 mq.

La realizzazione di pergolati è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 25 mq.

Art.11.4.1 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto e/o convenzionato come evidenziato da apposito segno grafico.

Art.11.4.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino:

a) rettifiche alle perimetrazioni delle sedi stradali in progetto, come da Album delle Convenzioni, motivandone le ragioni;

b) variazioni del 10% delle destinazioni attribuite;

c) limitate rettifiche alle perimetrazioni delle aree di sedime destinate all'edificazione che al verde pubblico **VA**, motivandone le ragioni;

d) Incrementi delle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblici se motivati.

Art.11.5 ARUP-Ambito di Riqualificazione Urbana in Progetto

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	US-P	Zona Omogenea C	0,19	0,55

Ambiti che restano disciplinati dai S.U.A. vigenti, formati ai sensi del precedente strumento urbanistico generale, per i quali siano stati sottoscritti gli atti di convenzione, e vincolati ai parametri urbanistici, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e a tutte le prescrizioni contenute negli stessi, salvo per le parti eventualmente modificate dal PUC, per le quali valgono le disposizioni di quest'ultimo.

Per i S.U.A. formati ai sensi del precedente strumento urbanistico generale, per i quali sia stato espresso parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, dovranno essere sottoscritti gli atti di convenzione entro dodici mesi dalla data di adozione del preliminare di PUC, trascorso tale periodo l'area viene assoggettata a PUO.

Varianti ai piani attuativi vigenti potranno formarsi senza aumento delle volumetrie e diminuzione degli standard previsti, nel rispetto di obiettivi, criteri ed indirizzi del PUC. Nella eventualità che le lottizzazioni non siano state, decorsi i termini decennali, ancora attuate e qualora il ambito d'intervento sia idoneamente urbanizzato, nel senso che sussistano quanto meno le principali opere di urbanizzazione primaria (fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione) e siano state realizzate le eventuali opere di urbanizzazione secondaria previste, l'edificazione da completare potrà essere assentita mediante permesso di costruire singolo, non occorrendo in relazione all'urbanizzazione dell'ambito di intervento la predisposizione di un nuovo piano attuativo.

Qualora, invece, il S.U.A. scaduto non sia stato completato sotto l'aspetto edificatorio e sotto l'aspetto urbanizzativo, per l'intervenuta inefficacia del piano, la parte rimasta da attuare, comprensiva di opere e di edifici, dovrà formare oggetto di un nuovo piano attuativo (S.U.A.), con cui le parti interessate (Amministrazione Comunale e lottizzanti) potranno disciplinare non solo

l'assetto urbanistico da completare ma anche i relativi adempimenti ed oneri, tenuto conto di quelli già soddisfatti. In ogni caso con la scadenza decennale della lottizzazione sarà possibile un riesame di quella scaduta da parte degli organi competenti della A.C. sulla base di una nuova valutazione degli interessi in campo. In entrambi i casi, di cui sopra, i parametri urbanistici e indici utilizzabili non potranno essere superiori a quelli presenti nelle aree simili e/o similari presenti nel P.U.C.

Art.11.6 ARUR-Ambito di Riqualificazione Urbana Ricettiva

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	P-RP-RS	Zona Omogenea C	0,19	0,55

Sono quelle parti di territorio inedificate in area urbana, per i quali è previsto la possibilità di edificare secondo i parametri urbanistici previsti. Trattasi di porzioni di territorio la cui destinazione è finalizzata all'espansione ed ampliamento di strutture turistico-ricettive come definitive dalle L.R. n° 11/82 e 13/92 e 62/93. Ogni singola area è contrassegnata da simbolo grafico ed avrà particolare normativa.

Interventi ammissibili

NC

Destinazioni ammissibili

1= F1(Alberghi-R.T.A.-Locande);

2= F2(Villaggi Turistici-Campeggi);

3= F3(Villaggi Turistici-Campeggi);

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

1=0,18 mq/mq di **L.A.**;

1= V.P. 20% di **L.A.**;

2-3=0,03 mq/mq di **L.A.;** solo ed esclusivamente per manufatti tecnici atti allo svolgimento dell'attività (Recption-Servizi Igienici-Bar/Ristorazione-ecc..);

In tutte e due le destinazioni di cui sopra in caso di presenza di costruzioni preesistente è vincolate il recupero dei medesimi, il recupero della **S.A.** esistente è sommata a quella prevista nel caso di intervento di tipo **SU-NC,** in caso di intervento **RE** sarà possibile ampliare del **30%** la **S.A.** esistente.

Nel caso individuato con il numero 2 il numero delle piazzole possibili non potrà essere superiore alle 10 unità;

nel caso individuato con il numero 3 il numero delle piazzole possibili non potrà essere superiore alle 15 unità;

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **NC**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **NC**la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. **1**=max 10,50 ml.; **2**= max 3,50 ml.; **3**= max 7,50 ml..

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa, nei casi **1-3**, esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati è ammessa, nei casi **1-3**, esclusivamente all'interno del sedime del fabbricato di riferimento, salvo la realizzazione di intercapedini la cui larghezza non può superare ml. 1,00.

Art.11.6.1 Nuove strutture turistico alberghiere

Le nuove strutture turistico ricettive alberghiere (Alberghi e R.T.A.) da realizzarsi in base alle disposizioni urbanistiche vigenti dovranno potranno avere caratteri edilizi autonomi rispetto alle destinazioni residenziali.

Le nuove strutture dovranno avere caratteri e soluzioni tali da potere essere classificate almeno:

a??per gli alberghi 2 stelle;

b) per le residenze turistico alberghiere 2 stelle.

Le nuove strutture turistico alberghiere saranno autorizzate a seguito di stipula di convenzione che disciplini, tra le altre cose, il vincolo a mantenere nel tempo le suddette classificazioni minime, la gestione unitaria, l'apertura al pubblico ed il divieto di stabile residenza.

Art.11.6.2 Nuove strutture turistiche all'aria aperta.

Le nuove strutture turistiche all'aria aperta da realizzarsi in base alle disposizioni urbanistiche vigenti dovranno rispettare la tipologia del "campeggio" e del "villaggio turistico" con una classificazione almeno di 2 stelle. E' ammessa la realizzazione di nuovi "parchi vacanze". Le nuove strutture turistiche all'aria aperta saranno autorizzate a seguito di stipula di convenzione che disciplini, tra le altre cose, il vincolo a mantenere nel tempo le suddette classificazioni minime, la gestione unitaria, l'apertura al pubblico ed il divieto di stabile residenza

Art.11.6.3 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto convenzionato.

Art.11.6.4 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino specificamente le destinazioni **F1** e **F2** la possibilità di cambio di destinazione d'uso solo del **15%** della **S.A.** a Residenza **R1.**

Art.11.7 ATUR-Ambito di Trasformazione Urbana Ricettiva

Sono quelle parti di territorio già costruito che per la maggioranza dei casi riguarda piccoli borghi per lo più abbandonati dove l'azione della trasformazione intesa come recupero dell'edificato con pluralità di destinazioni, oltre alla residenza, possono trovare opportunità per il recupero funzionale dell'agglomerato medesimo. Gli agglomerati e/o borghi interessati sono:

a)Ferdana;

b)Novegima;

c)Novegima di Cima;

d)Borseda;

e)Debeduse;

f)Terugiara;

g)Filettino;

h)Vicchieda.

L'intervento in questi casi è ammesso solo nel caso che l'intervento complessivo, anche comprendenti unità abitative articolate in più edifici, consista nel recupero di almeno 70% delle unità abitative in disuso e/o abbandonate e/o almeno il 50% dell'edificato che costituisce il borgo.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-RIS-RU-NC

Destinazioni ammissibili

1=R1(max 50% della **S.A.**)

2=F1

3=F2

4=C1 (max 20% della **S.A.**)

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

Aumento del 30% della **S.A.** esistente

Di nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla **RE** compresi quelli di recupero dei sottotetti esistenti possono essere realizzati nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente.

DC 1,50 ml. Interventi **RU.**

DS 3,00 ml. Interventi **RU** o inferiore nel caso di necessità di allineamento con la preesistenza.

H non superiore alle altezze degli edifici esistenti solo negli interventi **RU.**

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa esclusivamente sulla base di un rapporto massimo tra la superficie del vano interrato e la superficie scoperta libera di proprietà non superiore a 1/30, con un massimo non valicabile di mq. 20 di SA. La copertura del volume interrato dovrà essere

sistemata con previsione di uno strato di terra vegetale inerbita di spessore minimo m. 0,50, fatto salvo il caso di preesistenza di superficie pavimentata nel qual caso è ammessa la riproposizione della tipologia di pavimentazione preesistente. La quota di sistemazione finale della copertura del volume interrato non dovrà comunque essere sopraelevata di oltre m. 0,30 rispetto a quella preesistente .

L.T. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici all'interno di volumi interrati come da punto precedente e/o esterni le cui dimensioni deveno rispondere ai seguenti parametri;

a) superficie lorda mq. 10;

b) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 e/o in aderenza alla costruzione principale;

c) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

A.I. E' possibile realizzare pubblici esercizi in edifici esistenti che non abbiano i requisiti previsti dal P.U.C. limitatamente alle altezze interne e superfici finestrate. In tali esercizi sarà possibile destinare le superfici degli stessi ad attività di pubblico esercizio o commerciale in deroga alle altezze interne di ml 3,30 e del rapporto SU/SFN di 1/8 purché l'intervento ottenga l'obbligatorio nulla osta igienico sanitario, al solo fine della verifica del corretto ricambio d'aria anche mediante apparecchiatura elettromeccanica.

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori. La formazione dei depositi per attrezzi è limitata ai giardini di pertinenza di edifici residenziali aventi superficie libera scoperta non inferiore a mq. 300 con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) superficie lorda di piano mq. 8 oltre a 1/50 della superficie eccedente i mq. 300 sino ad un massimo non valicabile di mq. 15;

b) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

c) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

d) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

e) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Nel caso di pregressa presenza nello stesso giardino di manufatto minore le quantità possibile saranno quelle sino al raggiungimento delle quantità di quanto descritto ai punti precedenti.

La realizzazione dei gazebo è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 16 mq.

La realizzazione di pergolati è ammessa salvo l'osservanza dei punti precedenti è la dimensione massima ammessa è di 25 mq.

Art.11.7.1 Caratteristiche degli interventi

L'attuazione delle previsioni può avvenire mediante intervento diretto e/o indiretto.

Per gli interventi di **RU-NC** sono ammessi solo in caso di **P.U.O.** di iniziativa pubblica e/o privata.

Il reperimento degli standards urbanistici riferito ai parcheggi laddove non fosse possibile dovrà esser monetizzato in modo da consentire alla P.A. di reperirli ed attuarli negli standards di P.U.C.

Art.11.7.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino la variazione delle percentuali sopra descritte di un 10%.

Art.11.8 ARUA-Ambito di Riqualificazione Urbana Artigianale

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
NI-MA, NI-CO	P-RP	Zona Omogenea D	0,22	0,64

Sono quelle parti di territorio inedificate in area urbana, per i quali è previsto la possibilità di edificare secondo i parametri urbanistici previsti. Trattasi di porzioni di territorio la cui destinazione è finalizzata alla realizzazione di modeste costruzioni con finalità artigianali. Sono consentiti depositi e magazzini relativi alle attrezzature, alle materie prime ed alle merci necessarie alla produzione dell'azienda, soprattutto come risposta alle necessità delle imprese presenti sul territorio.

Interventi ammissibili

NC

Destinazioni ammissibili

R1 (residenza per il titolare o l'addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti. Questa non potrà superare la **S.A.** di mq 100,00);

B2 (max del 30% della **S.A.**);

C1(commercio e vendita di prodotti realizzati direttamente max del 30% della **S.A.**);

D1-D2

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

0,15 mq/mq di **L.A.**

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **NC**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **NC** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H.=max 7,50 ml.;

Art.11.8.1 Caratteristiche degli interventi

Le modalità di attuazione di detti ambiti sono attraverso intervento diretto.

Art.11.8.2 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino la variazione delle percentuali sopra descritte di un 10%,esclusa la destinazione **R1**.

CAPO IV. NORME DI CONFORMITA' PER GLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IN AMBITO EXTRAURBANO

Art.12 Ambiti della Riqualificazione

Art.12.1 Definizione

Corrispondono a quelle porzioni di territorio caratterizzato da fenomeni di rinaturalizzazione spontanea, da fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono e di marginalità rispetto agli usi agricoli di tipo produttivo o di altre funzioni.

Art.12.2 ADR-Ambito della Ruralità

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
IS-MA, ANI-MA	P-RP	Zona Omogenea E	8,64	25,32

Sono quelle parti del territorio dove è palese e manifesta l'attività agricola di colture pluriennali (olivo, vite e/o frutteto) consociate o meno ad orto, e quelle caratterizzate a suscettibilità agricola, dove esistono condizioni per un recupero a fini agricoli dei terreni un tempo vocati a tali attività ma nel tempo lasciati in abbandono.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RIS-SE-NC

Destinazioni ammissibili

R1-E1-E2

Per poter realizzare uno degli interventi di cui sopra è condizione d'obbligo avere disponibilità di terreno agricolo. E' possibile intervenire sia se il terreno presenta già colture agricole in atto sia se sono necessari interventi di recupero per porli in coltura. Tali interventi devono comunque essere autorizzati prima del rilascio del permesso di costruire e si devono concludere prima della fine lavori sul compendio edilizio.

Le colture ammesse sono esclusivamente frutteti, oliveti e vigneti.

E' ammissibile il recupero dei terreni anche ai fini orticoli e/o seminativi ma solo in consociazione con le colture permanenti di cui sopra, non in loro sostituzione.

Le superfici minime richieste a coltura dovranno essere soddisfatte con la dimora di sole essenze arboree.

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

1) Con lo scopo di **recuperare gli annessi agricoli esistenti a fini residenziali** è data la possibilità di effettuare Cambio di Variazione d'Uso a fini residenziali per tutti gli annessi che, ubicati in area **ADR**, hanno **S.A.** maggiore e/o uguale a 28 mq..

E'consentito ampliamento in percentuale rispetto alle dimensioni originarie cosi determinato:

- ampliamento del 30% della S.A. per classi dimensionali del fabbricato da 28 a 50 mq.;

- ampliamento del 20% della S.A. per classi dimensionali del fabbricato da 50 a 80 mq.;

Non sono ammessi ampliamenti, né adeguamenti igienico sanitari per annessi agricoli di dimensioni uguali o superiori a 80 mq.

Il recupero ad uso residenziale e /o l'ampliamento sono ammessi se il fabbricato insiste su un lotto di proprietà di almeno 1.500 mq che concorre a costituire un lotto minimo di 3.000 mq.

Il lotto in proprietà deve obbligatoriamente essere nell'ambito del presidio. La superficie necessaria a costituire il lotto minimo può essere collocata anche al di fuori del presidio ma deve insistere sul territorio in un raggio di 500 ml. dal limite di proprietà.

Non vi è obbligo di residenza.

Non è possibile il recupero a fini agrituristici.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **SE**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **SE** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. pari a quella esistente e/o necessarie per ottenimenti requisiti igienico sanitari;

A.L. necessarie per ottenimenti requisiti igienico sanitari;

L.I. La realizzazione di volumi interrati non è ammessa;

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati non è ammessa.

2) Con lo scopo di mantenere la conduzione di terreni agricoli o di favorire il recupero in coltura di quelli oggi abbandonati, è possibile **recuperare gli annessi agricoli esistenti a fini esclusivamente agricoli**.

Per intervenire nel recupero e ampliamento degli annessi agricoli esistenti è necessario un lotto minimo di terreno agricolo di proprietà di 1.000 mq.

Se l'annesso da recuperare è di dimensione inferiore a 40 mq, lo stesso può essere favorito da un ampliamento che, con adeguamento igienico sanitario, sino a raggiungere la superficie massima di 40 mq..

Se il lotto minimo di proprietà su cui è ubicato l'annesso agricolo da recuperare è collocato tutto o anche solo in parte al di fuori dell'ambito **ADR**, il lotto minimo di proprietà sale a 2.000 mq.

Il terreno eventualmente mancante deve comunque essere ricollocato nel raggio di 500 mt. dal limite di proprietà.

E' vietato il cambio d'uso dell'annesso agricolo. Non è possibile l'impiego ad uso agrituristico.

Il terreno non in proprietà sarà asservito al fondo (prelievo dell'indice) e sarà condotto in affitto con atto registrato della durata di almeno 10 anni.

Per il recupero degli annessi agricoli esistenti, non è richiesto vincolo decennale di coltivazione dei terreni ma è fatto obbligo presentare con il progetto edilizio, una relazione agronomica con le indicazioni dell'uso del suolo e le finalità di recupero.

E' d'obbligo l'azione di presidio del territorio da svolgersi con la gestione dell'uso del suolo e contestualmente con la realizzazione di alcuni interventi con la salvaguardia e tutela del territorio. Pertanto la relazione agronomica, in relazione al contesto in cui si opera dovrà contenere gli interventi (tutti e in parte) previsti dalla Tabella n° 1 (Interventi per l'Azione di Presidio).

E' demandato al comune il controllo della conformità dell'uso agricolo dei terreni computati con il recupero edilizio.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **SE**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **SE** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. non superiore a 2,40 ml. e/*o* pari a quella esistente;

A.L. pari a quelle esistenti;

L.I. La realizzazione di volumi interrati non è ammessa;

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati non è ammessa.

3) Se non sussistono le condizioni per il recupero di edifici esistenti, è possibile, per la gestione del fondo agricolo, **realizzare annessi agricoli ex novo**.

Il lotto minimo necessario è di 3.000 mq di cui 1.500 mq di proprietà, in ambito **ADR**, su cui edificare.

Se il lotto minimo di proprietà su cui dovrà essere ubicato l'annesso agricolo è collocato tutto o anche solo in parte al di fuori dell'ambito **ADR**, il lotto minimo di proprietà sale a 3.000 mq e il lotto minimo a 4500 mq.

E' possibile realizzare al massimo 60 mq.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **SE**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **SE** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. Sono ammessi fabbricati di un solo piano fuori terra. Nel caso del fabbricato tutto fuori terra l'altezza massima sarà 3,50 ml..

A.L. nel caso di interramento anche parziale, l'altezza realizzabile non potrà superare i2,50 mt.;

L.I. La realizzazione di volumi interrati è ammessa;

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati è ammessa.

Il terreno eventualmente mancante per raggiungere il lotto minimo deve comunque essere ricollocato nel raggio di 500 mt. rispetto al confine di proprietà.

La superficie non in proprietà, costituenda il lotto agricolo di pertinenza per la costruzione dell'annesso agricolo deve essere concessa in uso con contratto d'affitto regolarmente registrato di durata minima 10 anni.

E' necessaria la stipula di un Atto Unilaterale d'Obbligo con cui il beneficiario si impegna alla coltivazione dei terreni che costituiscono il lotto asservito al nuovo annesso agricolo e vincola lo stesso per almeno 10 anni a far data del rilascio del permesso di costruire (Tabella n° 2 Interventi per la messa a coltura delle superfici).

Ai titolari di aziende agricole, con partita iva e iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) è concessa la possibilità di realizzare, per motivate esigenze aziendali che comportano la diversificazione delle produzioni e la trasformazione delle stesse, con lotto minimo di proprietà di 5.000 mq, un nuovo annesso pertinenziale all'azienda agricola di superficie pari a 80 mq. realizzato in un solo piano fuori terra. In questo caso la realizzazione del locale interrato o parzialmente interrato è vietata.

Il cambio d'uso degli annessi agricoli non è concesso in nessuna circostanza.

Possibile utilizzo a fini agrituristici dell'annesso agricolo una volta decaduto il vincolo decennale d'utilizzo. L'uso agrituristico non sottintende in nessuna circostanza il cambio d'uso a residenziale.

E' demandato al comune il controllo della conformità dell'uso agricolo dei terreni computati con il recupero edilizio.

E' d'obbligo presentare con il progetto edilizio, una relazione agronomica con le indicazioni dell'uso del suolo, le finalità di recupero, gli interventi di messa a coltura e, nel caso delle aziende agricole, il progetto legato ai nuovi processi produttivi atto a dimostrare la necessità di realizzare il nuovo annesso agricolo.

4) Con lo scopo di mantenere la conduzione di terreni agricoli o di favorire il recupero in coltura di quelli oggi abbandonati, è possibile **realizzare ex novo**, in zona agricola, **fabbricati ad uso abitativo e annessi agricoli** purché non vi sono strutture da poter recuperare per tali finalità.

Per i nuovi edifici ad uso abitativo con annesso pertinenziale ad esclusivo uso agricolo è necessario un lotto minimo di terreno agricolo di 5.000 mq. di cui almeno 3.000 mq. in proprietà su cui è fatto obbligo edificare.

La superficie massima realizzabile sarà 80 mq. ad uso residenziale con al massimo due piani fuori terra.

L'annesso agricolo non potrà superare i 40 mq, sarà costituito da un solo piano, e dovrà essere realizzato all'interno del lotto di proprietà, ma non inglobato o in aderenza al corpo del fabbricato ad uso residenziale .

Non e' possibile mutare la destinazione dell'annesso agricolo ad uso residenziale.

Il terreno non in proprietà sarà asservito al fondo (prelievo dell'indice) e sarà condotto in affitto con atto registrato della durata di almeno 10 anni.

E' d'obbligo l'azione di presidio del territorio con la gestione e il mantenimento (Tabella n° 1) delle superfici che costituiscono l'intero lotto e con la messa in coltura(Tabella n° 2)di una superficie almeno uguale al lotto minimo di proprietà.

E' necessaria la stipula di un Atto unilaterale d'obbligo con cui il beneficiario si impegna per 10 anni al presidio dei terreni che costituiscono il lotto minimo nonché al mantenimento in coltura del lotto di proprietà.

Quest'ultimo (3.000 mq) non potrà essere in alcun caso ne' frazionato né alienato dagli edifici neppure trascorsi i 10 anni della durata dell'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Per realizzare 80 mq di superficie ad uso residenziale e 40 mq ad uso annesso agricolo è necessario che il lotto minimo di 5000 mq ricada per intero all'interno dello stesso ambito **ADR**.

Diversamente, solo se tale superficie non è disponibile, è possibile reperire superficie da asservire anche esternamente allo stesso, ma con un lotto minimo di 8.000 mq di cui comunque 3.000 mq (lotto minimo di proprietà) ricadenti tutti all'interno dello stesso ambito **ADR** .

All'interno dello stesso ambito **ADR**, con superfici in proprietà superiori a 3.000 mq ma inferiori a 10.000 mq è possibile realizzare ad uso residenziale non più di 80 mq e ad uso annesso agricolo non più di 40 mq.

Se all'interno dello stesso reticolo la proprietà è superiore a 10.000 mq è possibile realizzare 160 mq ad uso residenziale in un solo fabbricato.

L'annesso agricolo non potrà superare i 60 mq realizzati su un solo piano e dovrà essere realizzato all'interno del lotto di proprietà ma non inglobato ne in aderenza al corpo del fabbricato ad uso residenziale.

Non e' possibile mutare la destinazione dell'annesso agricolo ad uso residenziale.

E' obbligatoria la residenza.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per gli interventi di **SE**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **SE** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

H. max 7,5 ml. **R1-E1,** max 3,00 ml.;

A.L. minore di 2,70 ml. **R1-E1**;

L.I. La realizzazione di volumi interrati non è ammessa;

L.S. La realizzazione di volumi seminterrati non è ammessa.

Le aree ricadenti in ANI-MA del P.T.C.P. non potranno accogliere nuove edificazioni, pertanto il loro indice sarà trasferibile in altre aree ad esse omogenee non ricadenti in ANI-MA.

Art.12.2.1 Stalle e attrezzature per la zootecnia, Ricoveri per animali

In detti ambiti l'attività agricola è possibile, per le sole aziende agricole e per manifesta necessità, realizzare ex novo stalle per ricovero bestiame. Non sono concessi ampliamenti di stalle esistenti in continuità con le stesse, a meno che non si recuperi la volumetria a seguito della demolizione della struttura esistente.

Sono ammesse nuove strutture ad uso stalla contestualmente alla conversione dei ricoveri animali esistenti in fienili, depositi mangimi.

La tipologia sarà uniformata su tutto il territorio comunale e le dimensioni varieranno in relazione al tipo di allevamento praticato (ovi-caprino e/o bovino) e il numero di capi condotti espresso in UBA(Unità Bovino Adulto) desunti dalla relazione tecnico-agronomica allegata al progetto.

In ogni caso non potrà superare i 230 mq. di **S.C.**.

Ogni struttura realizzata potrà avere due accessi carrai, con una corsia per il foraggiamento ed una scolina obbligatoriamente collegata alla concimaia.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per le nuove stalle la distanza da edifici residenziali di terzi dovrà essere di ml. 200 salvo norme più restrittive da parte del Regolamento d'Igiene tipo ASL, per nuove stalle la distanza da edifici residenziali di proprietà si fa riferimento alle norme previste da Regolamento d' Igiene Tipo ASL.

b) **Dc** per gli interventi **NC** la distanza minima dal confine di proprietà dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

Art.12.2.2 Concimaie

E' obbligo realizzare per le nuove stalle idonee concimaie per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici direttamente connesse alla stalla.

La struttura dovrà essere costituita con platea e muri preferibilmente in calcestruzzo a tenuta stagna e potrà essere realizzata fuori terra e/o parzialmente interrata.

Altezza massima fuori terra **H** 1,20 ml., **H** complessiva se realizzata in parte interrata 2,00 ml..

La concimaia dovrà essere munita di copertura a capanna con **H** 3,00 ml. massima, struttura a norma di legge con chiusini per la raccolta liquami e dimensionata in rapporto al tipo ed al numero di animali allevati.

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** la concimaia dovrà essere adiacente alla stalla e la distanza da edifici residenziali di terzi dovrà essere di ml. 200 salvo norme più restrittive da parte del Regolamento d'Igiene tipo ASL, per nuove stalle la distanza da edifici residenziali di proprietà si fa riferimento alle norme previste da Regolamento d' Igiene Tipo ASL.

b) **Dc** per gli interventi **NC** la distanza minima dal confine di proprietà dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

Art.12.2.3 Multifunzione Rurale e/o Agricoltura Sociale

In detti ambiti oltre ad interventi tipici dei sistemi agricoli, descritti negli articoli precedenti, è possibile svolgere attività legate all'esigenza di garantire presidio umano, attraverso all'assolvimento di funzioni che vengono compendiate nel termine *Multifunzionalità* cui quella cosiddetta *Agricoltura Sociale* riconducibili a tre destinazioni funzionali:

1) Terapie Riabilitative come attività terapeutiche basate sull'orticoltura e con animali, case famiglia, comunità terapeutiche, ecc..;
2) Inclusione Lavorativa come inclusione sul mercato del lavoro di persone con disabilita, lavoro e formazione per carcerati.
3) Educazione e Cultura come inclusione scolastica di giovani con difficoltà di apprendimento e problemi di adattamento, formazione professionale sui cicli dell'agricoltura e di sussistenza rurale e ambientale, attività culturali per la conservazione ed il recupero di tradizioni , costumi e valori della ruralità, ecc…

Per interventi di questo tipo, valgono le norme di cui agli articoli precedenti, subordinati ale seguenti condizioni;

a) il lotto minimo e di 10.000 mq. di cui almeno il 50% di proprietà;

b) per la superficie non in proprietà, costituenda il lotto di pertinenza deve essere concessa in uso con contratto d'affitto regolarmente registrato di durata minima 15 anni;
c) è necessaria la stipula di un Atto unilaterale d'obbligo con cui il beneficiario si impegna alla coltivazione dei terreni che costituiscono il lotto asservito al nuovo intervento e vincola lo stesso per almeno 15 anni a far data del rilascio del permesso di costruire;
d) e prioritario il recupero degli immobili esistenti all'interno del lotto sia per funzioni didattiche che residenziali;
e) anche se l'intero lotto non ricade all'interno del medesimo ambito è possibile asservire anche esternamente al medesimo, ma la superficie da asservire non dovrà essere superiore al 30% del lotto di riferimento se non di proprietà, del 50% se di proprietà;
f) Il terreno eventualmente mancante per raggiungere il lotto minimo deve comunque essere ricollocato nel raggio di 500 ml. rispetto al confine di proprietà;
g) Il progetto dovrà essere unico e non suddiviso per singolo intervento edificatorio;
h) gli interventi di nuova realizzazione non potranno risultare quale sommatoria degli indici possibili ma ogni intervento risulterà a sestante.
i) Nella convenzione con il comune dovrà essere stabilito quali e quanti dei servizi ricompresi all'interno dell'intervento dovranno avere funzioni ed usi pubblici.

Art.12.2.4 Caratteristiche degli interventi

Le modalità di attuazione di detti ambiti sono attraverso intervento convenzionata nel casi:

1) realizzazione ex novo sia di fabbricati ad uso abitativo con annesso pertinenziale ad uso esclusivo uso agricolo;
2) realizzazione ex novo di annessi agricoli.
3) Intervento di multifunzione e/o agricoltura sociale attraverso intervento convenzionato.

In tutti gli altri casi attraversi intervento diretto.

Art.12.2.5 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino la variazione delle percentuali sopra descritte di un 15% per gli interventi di cui all' art. n° 12.2.3, mentre per altri tipi di interventi la variazione percentuale del 10% esclusa la destinazione **R1**.

Solo per le parti di territorio, ricomprese in ambiti ADR, lungo e/o adiacenti alle vie di comunicazioni principali è possibile realizzate attività di tipo florovivaistiche con la possibilità di realizzare serre (vedi art. 21) di superficie non maggiore al 30% del lotto di proprietà la cui dimensione minima è di 3.000 mq..

Anche per attività commerciale di tipo C4, lungo le direttrici principali viarie ricomprese in ambiti ADR, è concessa la possibilità di realizzare. Per gli spazi da destinarsi ad uffici e/o reception è possibile l'utilizzo di prefabbricati in legno a vista e/o con finitura a civile, amovibile, non sono consentiti container. La superficie ammissibile e di mq. 25,00.

Art.13 Ambiti della Conservazione

Art.13.1 Definizione

Corrisponde alle parti di territorio dove la presenza antropica è nulla e/o comunque dove le finalità di ordine naturale-ambientale sono subordinate rispetto alle finalità di tipo prettamente edilizio.

Art.13.2 ADP-Ambito del Pascolo

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
IS-MA, ANI-MA	P-RP	Zona Omogenea E	2,66	7,79

Sono quelle parti del territorio dove all'attività agricola può essere connessa l'attività zootecnica.
è possibile per le sole aziende agricole e per manifesta necessità, realizzare ex novo stalle per ricovero bestiame.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RIS-SE-RE

Destinazioni ammissibili

R1-E1-E2

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamenti fino al 15% dell'esistente per **RIS.**;

S.A. fino al 20% dell'esistente per destinazione **R1-E1**;

S.A. fino al 20% dell'esistente per destinazioni **E2,** non è ammessa, una volta ottenuto l'incremento del 20% a fini agricoli, la possibilità di Cambio di Variazione d'Uso a fini **R1**;

E' possibile **recuperare gli annessi agricoli esistenti a fini residenziali** in quanto è data la possibilità di effettuare Cambio di Variazione d'Uso a fini residenziali per tutti gli annessi che, ubicati in area **ADP**, hanno **S.A.** maggiore e/o uguale a 28 mq..

Art.13.2.1 Stalle e attrezzature per la zootecnia, Ricoveri per animali

In detti ambiti l'attività di pascolo per le sole aziende agricole e per manifesta necessità, sono concessi ampliamenti di stalle esistenti in continuità con le stesse. L'ampliamento concesso e del 30% della **S.C.** esistente. Collegata all'attività zootecnica, è quindi esclusivamente per aziende agricole e/o zootecniche, è possibile realizzare pensiline movibili per ricovero temporaneo degli animali. Dette strutture saranno realizzate in legno e/o materiali similari aperte sui lati con coperture in legno e/o materiali similari con una profondità massima di ml. 2,00 ed **H**. massima di 2,20 ml..

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

a) **D** per le nuove stalle la distanza da edifici residenziali di terzi dovrà essere di ml. 200 salvo norme più restrittive da parte del Regolamento d'Igiene tipo ASL, per nuove stalle la distanza da edifici residenziali di proprietà si fa riferimento alle norme previste da Regolamento d' Igiene Tipo ASL.

b) **Dc** per gli interventi **NC** la distanza minima dal confine di proprietà dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

Art.13.2.2 Caratteristiche degli interventi

Le modalità di attuazione di detti ambiti sono attraverso intervento diretto.

Art.13.2.3 Norme di flessibilità ai sensi art. n° 27 comma 2 lett e,L.R. n° 36/97

Nel rispetto dei margini di flessibilità possono ritenersi conformi gli interventi che riguardino la variazione delle percentuali sopra descritte di un 10% per gli interventi di cui all' articoli precedenti per chiare esigenze legate all'attività agricola.

Art.13.3 AN-Ambito Naturale

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
IS-MA, ANI-MA, ANI-CE	P-RP	Zona Omogenea E	20,60	60,39

Comprende tutte quelle aree con vegetazione dotata o di potenziale valenza naturalistica elevata e che quindi necessità di specifiche forme di tutela e gestione. Per facilitare e favorire la ripresa delle attività silvocolturali è ammessa la realizzazione di piccoli annessi ad uso depositi attrezzi all'interno del bosco. E' prioritario il recupero di eventuali volumi già esistenti.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RIS-SE-RE

Destinazioni ammissibili

R1-E1

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamenti fino al 15% dell'esistente per **RIS.**;

S.A. fino al 20% dell'esistente per destinazione **R1-E1**;

S.A. fino al 20% dell'esistente per destinazioni **E2,** non è ammessa, una volta ottenuto l'incremento del 20% a fini agricoli, la possibilità di Cambio di Variazione d'Uso a fini **R1**;

E' possibile **recuperare gli annessi agricoli esistenti a fini residenziali** in quanto è data la possibilità di effettuare Cambio di Variazione d'Uso a fini residenziali per tutti gli annessi che, ubicati in area **AN**, hanno **S.A.** maggiore e/o uguale a 28 mq..

Di quelle previste dai regolamenti, codice civile, leggi ed in particolare;

D per gli interventi di **SE**, la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00.;

b) **Dc** per gli interventi **SE** la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell'altezza dell'edificio da costruire e mai inferiore a ml 5,00.

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

c) **Ds** come previsto dalla norma di Disciplina Viaria in riferimento al Nuovo Codice della Strada Dlgs. N° 285/92;

Sono ammesse distanze inferiori nei seguenti casi quando intercorra accordo tra i proprietari confinanti.

M.N. Nella zona è ammessa la formazione di manufatti minori. Per di depositi attrezzi è necessario un lotto minimo di terreno boscato di proprietà di almeno 7.500 mq. anche non su appezzamenti accorpati, purchè ricadenti nello stesso ambito.

Il lotto boschivo minimo (superficie accorpata) su cui è obbligo edificare e di 5.000 mq..

La superficie massima realizzabile e di 20 mq..

Se la superficie a bosco di proprietà è superiore e/o uguale a 15.000 mq. anche se non ricadenti nello stesso ambito,con lotto minimo (superficie accorpata 5.000 mq.) è possibile realizzare un solo annesso di 20 mq.. Se la superficie è superiore o uguale 15.000 mq. anche se non ricadenti nello stesso ambito,con lotto minimo (superficie accorpata 10.000 mq.) è possibile realizzare un solo annesso ma di superficie di 30 mq., con l'osservanza dei parametri che seguono:

a) copertura ad unica falda con altezza massima al colmo m. 2,50;

b) distanza minima dai confini ml. 1,50 alternativa alla aderenza a muro di confine già esistente;

c) distanza minima dalle costruzioni ml. 10 riducibili ad un 1/3 nel caso di stessa proprietà;

d) tipologia semplice di manufatto elementare, con unica porta e eventuale finestra accessoria di superficie non maggiore di mq. 1,20.;

Art.13.4 AF-Ambito Fluviale

P.T.C.P.	P.T.C.	D.M. n° 1444/68	Sup. Kmq.	% Sup. Comunale
ANI-MA-ANI-CE	P-RP	Zona Omogenea E	0,33	0,97

Comprende aree fluviali inserite all'interno del Parco Naturale Regionale Montemarcello-Magra. In particolare per le aree si fa riferimento alle Norme Tecniche del Piano del Parco è più precisamente all'art. n° 52 Riserva Generale Orientata della Fascia di pertinenza fluviale Magra/Vara **RGO^{f}**, art. n° 57 Aree di Protezione delle Fasce Agricole Perifluviali **AP^{af}**.

Per le aree coincidenti con l'Area Contigua **AC^{cb}** oltre far riferimento alle norme generali per medesime ed in particolare:

1) Per le aree coincidenti con Sic le azioni sono relative al coordinamento Ente Parco/Enti Locali per l'attuazione di misure finalizzate all'inventario ed al monitoraggio dei valori presenti;
2) La Pianificazione dell'area è di competenza dell'Ente locale salvo la stipula di eventuali protocolli d'intesa in relazione a indirizzi e progetti di valorizzazione da inserire nei Programmi di Sviluppo;

sono possibili le seguenti destinazioni e interventi:

- l'area potrà avere una possibile destinazione a Parco Tematico con relative attrezzature specialistiche;
- in detta area sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la fruizione escursionistica ed ambientale della zona (percorsi escursionistici, percorsi pedonali e ciclabili,percorsi a cavallo);
- sono ammesse strutture di servizio e supporto a tale attività quali : percorsi ginnici, aree attrezzate di sosta all'aperto, piccoli fabbricati di servizio con funzione ricettiva (bar, chioschi, ecc..)

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RIS-SE-RE

Destinazioni ammissibili

B1

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamenti fino al 20% dell'esistente;

Non sono ammessi interventi **NC.**

CAPO V. Sistema dei Servizi Pubblici

Art.14 Servizi Pubblici

Riguardano tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale e quelle per attrezzature e servizi pubblici di quartiere. Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. Le attrezzature di cui sopra possono essere attuate da privati purché in regime di convenzione con il Comune che garantisca la fruizione pubblica.
Le destinazioni previste sono di seguito descritte.

Art.14.1 VA Verde Attrezzato

Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate, per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Possono essere realizzate unicamente piccole costruzioni per la migliore utilizzazione dell'area (chiostri per il ristoro e per la rivendita dei giornali e giocattoli, piccoli depositi per materiale ed attrezzi per la manutenzione, servizi igienici).
I.U.I. Indici e Parametri ammissibili
a) chiosci max 10 mq.;
b) depositi materiali max 8 mq..

Art.14.2 P Parcheggi Pubblici.

Comprende le aree destinate a parcheggi pubblici i quali dovranno essere realizzati ponendo particolare attenzione alla sistemazione vegetazionale e alle superfici calpestabili. Ove possibile le superfici destinate alla manovra e alla sosta dei veicoli dovranno avere la superficie filtrante del terreno non inferiore al 50%. I parcheggi saranno realizzati al livello stradale, come pure a più piani sopra e sotto il livello stradale.
Le caratteristiche dei parcheggi multipiani saranno determinate dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione urbanistica e conformemente alle normative vigenti. La realizzazione di tali servizi spetta alla pubblica Amministrazione od a Cooperative, enti e privati convenzionati con essa.
In caso di terreni posti a raso della viabilità il privato potrà realizzare un piano interrato sempre adibito a parcheggio e con la cessione dell'uso a parcheggio pubblico della soletta sovrastante, Il tutto da regolamentarsi con apposita convenzione. La convenzione dovrà comunque garantire l'effettivo assolvimento della funzione pubblica dell'impianto avuto quindi particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio.

Art.14.2.1 Parcheggi scambiatori

Le presenti aree sono destinate alla realizzazione di parcheggi scambiatori delle modalità di trasporto tra mezzo privato e mezzo pubblico. All' interno di dette aree è consentita la realizzazione

di strutture di servizio direttamente connesse agli usi e funzioni per il Parco del Magra-Vara, e del sentiero dell' Alta Via dei Monti Liguri; sono altresì realizzabili i servizi igienici pubblici.

La realizzazione e la gestione delle strutture e delle attrezzature consentite possono avvenire tramite intervento pubblico o privato.

Nel primo caso l'attuazione delle previsioni di cui sopra avviene mediante intervento edilizio diretto sulla base di un progetto edilizio unitario, secondo criterio e parametri urbanistici che il Comune riterrà applicare, nel rispetto delle previsioni dettate successivamente.

Nel secondo caso l'attuazione avviene previa autorizzazione alla presentazione del relativo progetto edilizio che sarà deliberata dal Consiglio Comunale che provvederà, in quella sede, a definire criteri e parametri urbanistici per l'intervento; il relativo permesso di costruire è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilirà tempi e criteri gestionali delle strutture e attrezzature da realizzare, per le quali l'attuatore privato fornirà adeguate garanzie gestionali.

Destinazioni ammissibili

C1(commercio e vendita di prodotti locali max del 30% della **S.A.**);

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

0,01 mq/mq di **L.A.**

La realizzazione di tale parcheggi possono considerarsi, per la quota necessaria, quale completamento della dotazione di parcheggi richiesta dal P.U.C..

Art.14.3 R Servizi per il Culto e/o Religiosi.

Sono destinate alle attrezzature religiose (chiese e luoghi per il culto, attrezzature per l'assistenza ed altre ad esse associabili).

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-SE-RU-NC;

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamento del 30% esistente nei casi di **MO-MS-R-RC-RE-SE-RU**;

0,60 mq/mq di **L.A.** in caso di **NC.**

H max 10,50 ml.(esclusi campanili e manufatti similari)

L.T. max 20 mq.;

M.N. strutture leggere per la realizzazione di feste paesane e manifestazioni simili max 30 mq.

Art.14.4 SA Servizi Amministrativi e/o Interesse Pubblico.

Comprende immobili ed aree pertineziali destinate ad servizi amministrativi comunali.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-SE-RU-NC;

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamento del 30% esistente nei casi di **MO-MS-R-RC-RE-SE-RU;**

0,80 mq/mq di **L.A.** nel caso di **NC**.

H max 7,50 ml.

Nel caso di decentramento di detti servizi in altre sedi è possibile il cambio di destinazione d'uso a residenziale della **S.A.** esistente e dell' ampliamento di cui sopra. In ogni caso dovranno essere verificati le quantità di tale servizio.

Art.14.5 SP Servizi Sportivi.

Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-SE-RU-NC;

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamento del 30% esistente nei casi di **MO-MS-R-RC-RE-SE-RU;**

per gli impianti coperti: **0,25 mq/mq di L.A.;**

per gli impianti scoperti: **0,50mq/1mq di L.A.;**

Strutture di servizio (Ristorative-Ricreative) **0.04mq/mq di L.A..**

Le coperture pressostattiche a carattere stagionale non rientrano nella categoria degli impianti coperti.

Art.14.6 S Servizi Scolastici.

Comprende gli istituti scolastici di qualsiasi livello per le quali si applicano le norme nazionali in materia di edilizia scolastica.

Interventi ammissibili

MO-MS-R-RC-RE-SE-RU;

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

S.A. ampliamento del 40% esistente;

Art.14.7 C Servizi Cimiteriali.

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse fanno parte le relative zone di rispetto per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

Per gli edifici esistenti ricadenti nei limiti del vincolo cimiteriale saranno consentiti i soli interventi di **MO-MS-R-RC-SU**.

Art.14.8 A Aree di Interesse Archeologico

Sono le aree destinate alla salvaguardia di aree archeologiche e finalizzate a consentirne la utilizzazione a scopi didattici-educativi. Ai beni territoriali di interesse storico-culturale viene riconosciuto un ruolo insostituibile come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva. Gli interventi di trasformazione territoriale devono garantirne la sostanziale integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano. I beni storico-culturali sono ritenuti elementi di arricchimento dell'offerta territoriale.

Interventi ammissibili

Sono ammessi gli interventi seguenti da attuarsi mediante apposito S.U.A. di iniziativa pubblica o privata che dettaglierà le opere di trasformazione territoriale e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e ne individuerà le modalità di gestione:

Interventi ammissibili

R su manufatti d'interesse storico - monumentale di qualsiasi genere e di qualsiasi epoca sono ammessi, comprensivi delle opere di disboscamento necessari e dei manufatti di protezione.

MO MS R RS RE sui fabbricati esistenti.

E' consentito cambiamento di destinazione d'uso solo per usi connessi (Centro del Parco Archeologico, Museo, laboratorio, alloggio del custode, foresteria per studiosi, servizi generali ecc.).

Sono ammesse attrezzature precarie (roulotte, baracche, containers e affini) utilizzati per scavi e ricerche purché mobili e effettivamente rimossi in assenza dei lavori relativi.

In tali zone è consentita l'attività agricola, anche con mezzi meccanici, purché questa non intacchi il sottosuolo oltre cm 40 di profondità, con il divieto, anche per gli imprenditori agricoli, di nuova edificazione sia per la residenza che per annessi di qualsiasi genere.

Non sono ammesse nuove viabilità, tranne adeguata motivazione e dimostrazione di non potere utilizzare quelle esistenti. La nuova viabilità sarà realizzata con caratteristiche di strada carrabile rurale. E' sempre consentito il recupero e ripristino di viabilità esistenti e tracciati storici o legati all'attività di manutenzione e uso delle risorse naturali, così come l'apertura di percorsi pedonali, purché tali da non comportare stabili modificazioni del suolo. E' ammessa la realizzazione lungo i percorsi pedonali di aree attrezzate, purché realizzate con le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali, sia con panchine, che con cestini per i rifiuti, che, nel caso di aree per picnic, anche con fontanelle, tavoli e panche, prese antifuoco. Le aree per la sosta, che il S.U.A. localizzerà secondo criteri di minor impatto ambientale, dovranno essere alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Le aree ricadenti incluse in dette destinazione che esprimono indice sarà possibile trasferirlo in altre aree ad esse omogenee non ricadenti in dette aree di interesse archeologico.

Di Sono vietate nel raggio di mi 200 le nuove costruzioni con destinazioni diverse da quelle inerenti l'attività archeologica.

CAPO VI. Sistema Viario

Art.15 DISCIPLINA E NORME SULLA VIABILITA

Nella Tav. n° 13 sono riportate le perimetrazioni rilevanti ai fini della definizione ed attuazione delle politiche di governo del traffico, così come descritte nei seguenti paragrafi.

Art.15.1 Centro abitato

L'individuazione del centro abitato viene riportata secondo la definizione vigente e con le proposte di modifica rese necessarie dalla reale configurazione delle zone urbanizzate. Tale delimitazione è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada una particolare cautela nella guida e sono imposte particolari norme di comportamento. Essa distinguendo la circolazione fuori dai centri abitati e nei centri abitati individua pertanto un limite territoriale di applicazione normativa.

La delimitazione stabilisce i limiti territoriali di competenza e di responsabilità ed in particolare comporta l'acquisizione tra le strade comunali dei tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati.

La delimitazione del Centro Abitato del Comune di Follo è stata effettuata conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada.

Art.15.2 Classifica delle strade

La classificazione funzionale delle strade, che costituiscono la rete viaria del comune, ha come principio generatore quello di individuare una gerarchia del sistema viario stesso che mira ad una riorganizzazione della circolazione stradale e per quanto possibile eliminare la promiscuità d'uso che sta alla base delle cause di congestionamento del traffico.

Tale principio è fissato nella Normativa Tecnica (C.N.R., B.U. n° 60, 1978, "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade urbane", B.U. n° 78, 1980 " Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane) e nella Circolare M.L.P. del 12 Aprile 1995, oltre che nel "Nuovo Codice della Strada" D.L. 285/92 e nel D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il Nuovo Codice della Strada classifica (art. 2.2) le strade in:

A: autostrade (Urbane ed extraurbane);

B: strade extraurbane principali;

C: strade extraurbane secondarie;

D: strade urbane di scorrimento;

E: strade urbane di quartiere;

F1: strade locale urbana;

F2; strade locale extraurbana;

F3; locale vicinale;

In riferimento alla rete viaria comunale si è cercato di fornire uno strumento dinamico, in grado di assegnare ad ogni tratto viario individuato una funzione (P.U.C.) che corrispondesse sia alla classificazione sopra descritta (N.C.d.S.) sia ad caratteristiche geometriche da seguire nella progettazione (nuovi tratti viari) che da perseguire (tratti esistenti).

Allo stesso modo si è cercato di assegnare, diverse funzioni e quindi diverse caratteristiche, al stesso tratto viario in funzione della delimitazione del centro abitato (Tab. n° 3)

Tab. n° 1

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE RETE VIARIA			
Class. Funzionale	N.C.d.S.	Centri Abitati	Fuori Centri Abitati
Viabilità Autostradale	Autostrada	Autostrada	Autostrada
Viabilità Principale	Strade Extraurbane Secondarie C	Urbana di Quartiere E	Strade Extraurbane Secondarie C
Viabilità di Connessione	Locale Extraurbana F2	Locale Urbana F 1	Locale Extraurbana F2
Viabilità di Collegamento Interno	Locale Vicinale F 3	Locale Urbana F 1	Locale Vicinale F 3
Altra Viabilità Minore	Urbana di Quartiere E	Urbana di Quartiere E	Locale Vicinale F 3

Art.15.2.1 Viabilità Principale

Corrisponde alle Strade Provinciali:

a)S.P. n° 10 della Val di Vara;

b)S.P. n° 8 Martinello-Calice al Cornoviglio-Villagrossa-Borseda-Veppo;

c)S.P. n° 20 Piano Madrignano-Castello di Madrignano-Nasso-Calice al Cornoviglio, solo per il tratto viario Pian di Madrignano-Castello di Madrignano;

d)S.P. n° 27 Molunghi-Nove Fontane, solo per il tratto sino al bivio per il Rifugio Pietre Bianche.

Corrisponde alla struttura viaria principale la cui funzione è quella di collegare il territorio comunale con i comuni contermini e di collegare tra loro i centri abitati e/o nuclei più importanti del territorio. Sono ammesse tutte le componenti di traffico. Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche e la disciplina delle intersezioni e delle distanze si rimanda alle Tab. n° 2-3.

Art.15.2.2 Viabilità di Connessione

Corrisponde alle StradeProvinciali:

a)S.P. n° 20 Piano Madrignano-Castello di Madrignano-Nasso-Calice al Cornoviglio, solo per il tratto viario Castello di Madrignano- Nasso-Calice al Cornoviglio;

b) S.P. n° 27 Molunghi-Nove Fontane, solo per il tratto sino dal bivio per il Rifugio Pietre Bianche al termine di asfaltatura.

Corrisponde alle Strade Comunali:

a)Torretta-Pegui;

b)Tranci-Bruscarolo;

c)Pantanelli-Usurana-Castello di Madrignano;

d)S. Maria le Cassorane-Villagrossa;

e) Calice al Cornoviglio-Casoni.

Svolgono la funzione di collegare i centri e/o nuclei con la rete di rango superiore (Viabilità Principale). Sono ammesse tutte le componenti di traffico. Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche e la disciplina delle intersezioni e delle distanze si rimanda alle Tab. n° 2-3.

Art.15.2.3 Viabilità di Collegamento Interno

Corrisponde alle Stradi Comunali. Svolgono la funzione di collegare fra loro la viabilità di rango superiore (Viabilità di Connessione). In questi tratti viari, vista la funzione paesaggistica-ambientale, si consiglia per gli interventi in previsione la possibilità di creare lungo tali percorsi delle aiuole di sosta per un miglior godimento del paesaggio e/o come nodi di scambio per la sentieristica. Non sono ammesse le componenti di traffico relativo al trasporto pubblico quali Autobus di linea ecc….. Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche e la disciplina delle intersezioni e delle distanze si rimanda alle Tab. n° 2-3.

Art.15.2.4 Altra Viabilità Minore

Corrispondono a strade all'interno dei centri e/o nuclei che svolgono la funzione di servizio alla residenza. Per questi tratti viari è auspicabile il raggiungimento degli Standard stabiliti nelle varie tabelle, anche attraverso la realizzazione di nuovi tratti viari che consentano una miglior distribuzione del flusso viario all'interno dei centri urbani. Non sono ammesse le componenti di traffico relativo al trasporto pubblico quali Autobus di linea ecc….. Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche e la disciplina delle intersezioni e delle distanze si rimanda alle Tab. n° 2-3.

Art.15.3 Principali definizioni relativa alla viabilità

Le principali definizioni relative alla viabilità (Fig n°1) è stato elaborato tenendo conto del Nuovo Codice della Strada (D.L. Aprile 1992 n° 285), della direttiva emanata dal Ministero dei lavori Pubblici (G.U. del 24 Giugno 1995 n° 146), della normativa C.N.R. sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade (B.U. 26 Aprile 1978 n° 60) e del Decreto n° 147 del 26 Aprile 1993.

Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

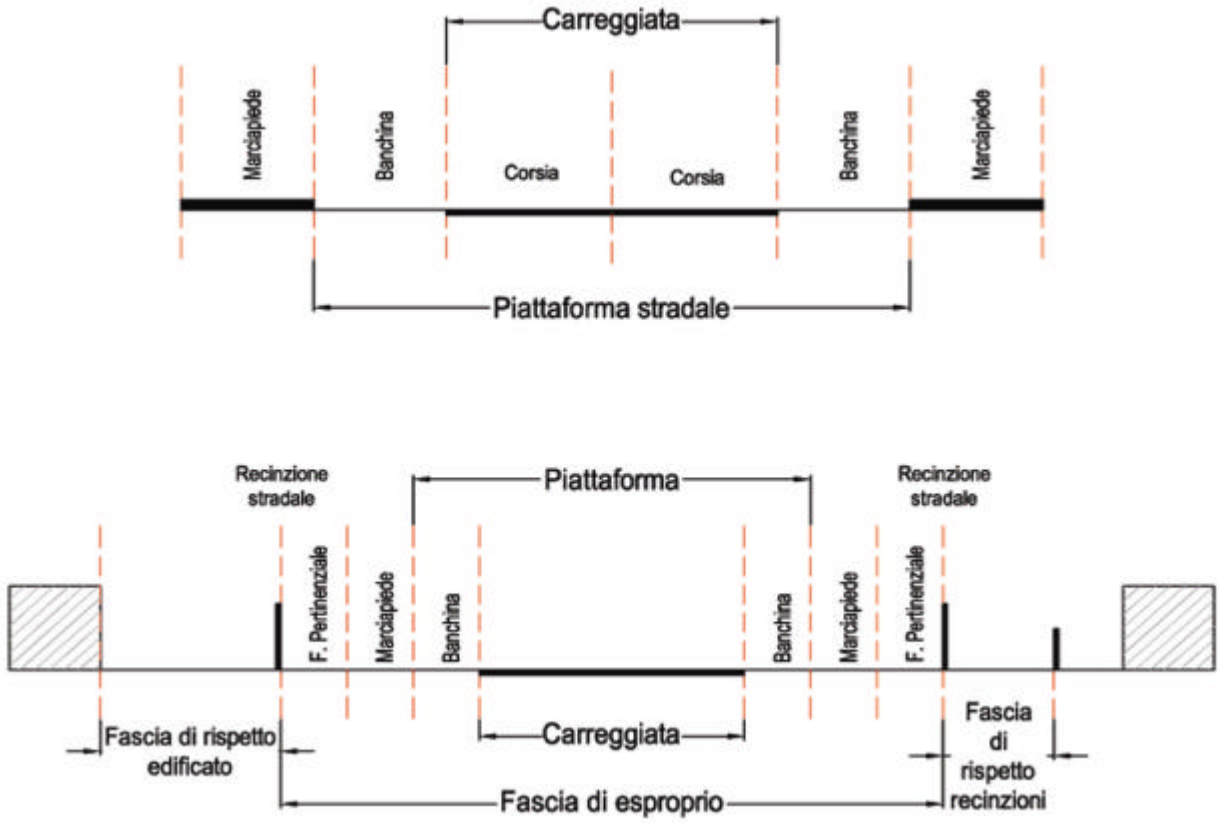
Banchina: franco di sicurezza laterale normalmente trattata con lo stesso materiale della corsia.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia delimitata da segnaletica orizzontale di margine.

Piattaforma: insieme delle carreggiate e delle banchine laterali.

Fascia di pertinenza: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Fig. n°1



Art.15.4 Caratteristiche geometriche delle strade urbane ed extraurbane

Si riportano nella tabella n°2, le caratteristiche geometriche delle strade urbane ed extraurbane, secondo quanto indicato dal D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" alla tabella 3.4.a- Composizione della carreggiata.

Tali caratteristiche rappresentano norma cogente per i tratti viari di nuova costruzione, mentre sono da considerarsi come "obiettivo da raggiungere" per le stradi esistenti.

Tab. n° 2

Tipi secondo il codice		Ambito territoriale		Numero di corsie	Intervallo velocità di progetto (Vp) (Km/h)	Larg. corsie (m)	Larg. min. Spartitraffico (m)	Larg. min. sinistra (m)	Larg. min. destra (m)	Larg. min. marciapiede (m)
Extraurbana secondaria	C	Extraurbano	C1	1	60<Vp<100	3,75	/	/	1,50	/
Urbana di scorrimento	D	Urbano	Strada principale	2 o più	50<Vp<80	3,25	1,8	0,50	1,00	1,50
			Eventuale strada di servizio	1 o più	25<Vp<80	2,75	/	0,50	0,50	1,50
Urbana di quartiere	E	Urbano	E	1 o più	40<Vp<60	3,00	/	/	0,50	1,50
Locale	F	Extraurbano	F2	1	40<Vp<100	3,50	/	/	1,00	/
			F3	1	40<Vp<100	3,25	/	/	1,00	/
		Urbano	F1	1 o più	40<Vp<60	2,75	/	/	0,50	1,50

Art.15.5 Fasce di rispetto e aree di visibilità

Nei centri e fuori dai centri stessi, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel presente articolo in relazione alla tipologia delle strade assegnate, come rappresentato nella Tab. n°2.

Art.15.5.1 Disposizioni di carattere generale nei centri abitati

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto specificate nella tabella, si deve aggiungere l'area di visibilità , determinata dal triangolo avente i due lati sugli allineamenti delimitati le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nella tabella n° 2 a seconda del tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza di intersezioni a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente

proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relativa alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.15.5.2 Disposizioni di carattere generale fuori dai centri abitati

a) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 mt.

b) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire escavazioni, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 mt.

c) In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto specificate nella tabella, si deve aggiungere l'area di visibilità , determinata dal triangolo avente i due lati sugli allineamenti delimitati le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nella tabella n° 2 a seconda del tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

d) In corrispondenza ed all'interno di svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relativa alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

e) Fuori dai centri abitati, nei tratti di strada curva con raggio di curvatura superiore a 250 ml si osservano le fasce di rispetto indicate nella tabella n° 2; nei tratti di strada in curva con raggio di curvatura inferiore o pari a 250 ml la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà antistanti dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero tracciata dalla distanza dal confine stradale stabilita dai punti precedenti, ove tale linea risultasse esterna alla predetta corda.

f) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.15.5.3 Accessi

Si definiscono accessi:

1) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

2) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico oppure private, senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Per le strade di competenza del Comune l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. n° 22e 26 N.C.d.S., previo parere obbligatorio del Comando di Polizia Municipale, che procede alla istruzione della relativa pratica.

Gli accessi nelle strade extraurbane sono disciplinati dall'art. n° 45 Reg. Att. N.C.d.S. e sono descritti nella tabella n°2. Il Comune o l'ente proprietario può comunque negare l'autorizzazione per nuovi accessi o per la trasformazione di accessi esistenti, qualora si ritenga che vi sia pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione.

I passi carrabili sono accessi di tipo diretto tra le strade e le aeree (o edifici) ove si ha sosta di veicoli. Le seguenti norme, sempre in subordine ai dettati del N.C.d.S., ed in particolare all' art. n° 46 Reg. Att. N.C.d.S. disciplinano le opere per il collegamento alla rete stradale dei fondi o dei fabbricati mediante passi carrabili. Il passo carrabile non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione, conseguentemente non può essere localizzato su zone d'incanalamento, né tanto meno su intersezioni, dalle quali deve distare almeno 12 ml.

a) I passi carrabili devono avere una larghezza minima di 3,5 ml.;

b) l'innesto del passo carrabile sulla carreggiata deve essere raccordato con curve circolari pari a minimo di 1,50 nel caso di percorsi pedonali e/o marciapiedi, e di un minimo 2,50 ml nel caso di parcheggi in linea.

c) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste ai punti sopra descritti, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato di almeno 5,00 ml allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso (fig. n°2).

d) I passi carrabili su aree (o edifici) con capacità di sosta superiore ai 15 posti auto devono avere una larghezza minima di 5,00 ml. e senza interrompere la continuità del marciapiede.

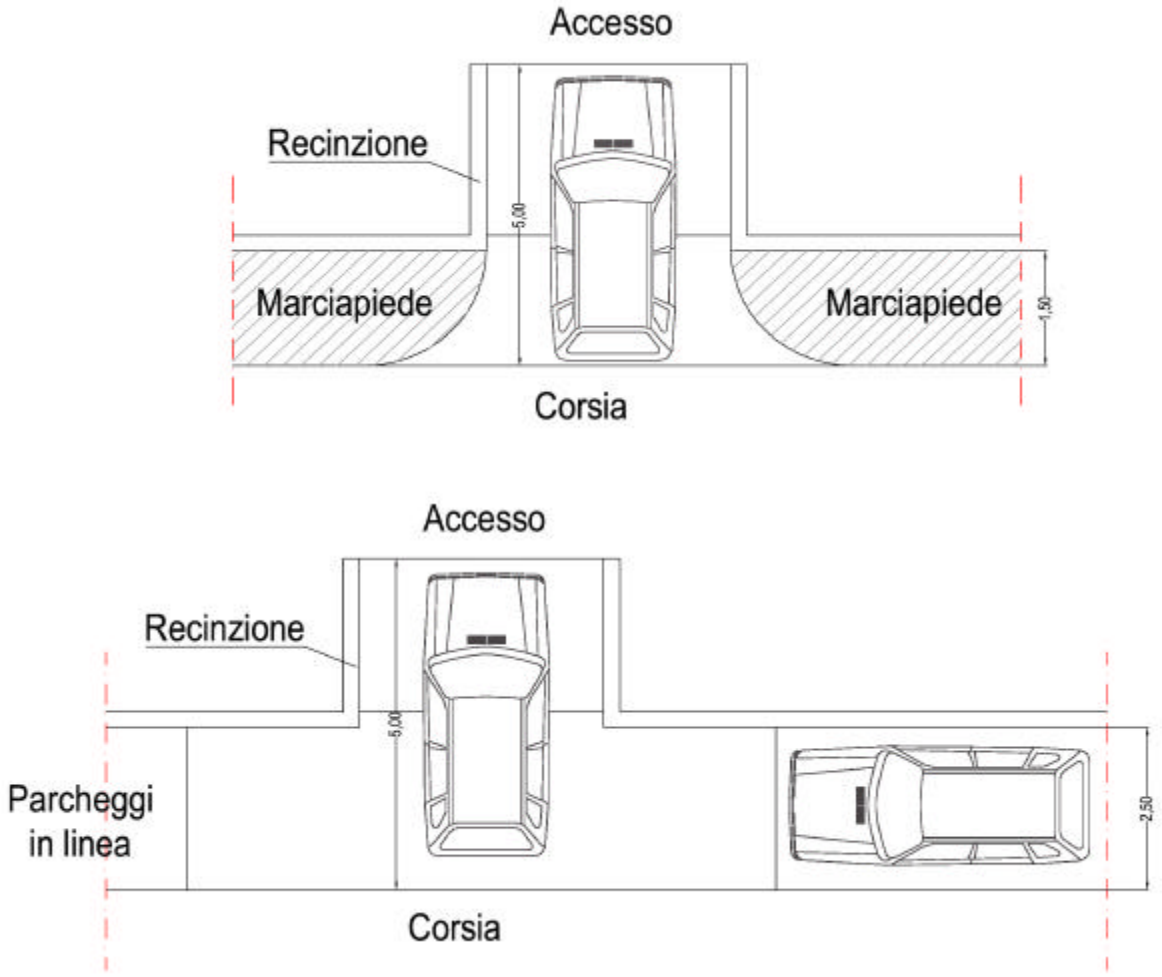
e) Per le aree (o edifici) con notevole capacità di sosta oltre 200 posti auto occorre separare gli ingressi dalle uscite, con bracci a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 ml. In questo caso la distanza dei passi carrabili dalle intersezioni non deve essere inferiore a 30 ml, misurati dal margine del passo al bordo d'inizio della sede stradale del braccio più vicino.

f) I passi carrabili devono essere individuati con specifico segnale. La pavimentazione del marciapiede nel tratto attraversato dal passo carrabile deve, possibilmente, essere eseguita con materiale diverso per tipo e/o colore. Allo sbocco del passo carrabile la sosta è vietata.

g) E' opportuno che gli accessi pedonali dall'esterno siano distinti da quelli per i veicoli. In caso insediamenti suscettibili d'affollamento (scuole, ospedali, supermercati, ecc..) tra il passo carrabile e l'accesso pedonale deve esserci una distanza di almeno 5,00 ml.

h) Nel caso di passi carrabili interessati da transito sistematico e frequente di veicoli pesanti il passo avrà caratteristiche geometriche determinate in funzione delle specifiche esigenze; si indica comunque una larghezza minima di 8,00/10 ml e innesti sulla carreggiata con raggio circolare minimo di 8,00 ml.

Fig. n° 2


Accesso
Recinzione
5,00
Marciapiede
Marciapiede
1,50
Corsia
Accesso
Recinzione
5,00
Parcheggi
in linea
2,50
Corsia

Tab. n° 3

CAT.	Denominazione	Nodi	Sezioni	Accessi veicolari	DISTANZE DALLE COSTRUZIONI			DISTANZE MURI DI CINTA		DISTANZE RECINZIONI	
					A	B	C	A-B	C	h<1 MT.(1)	h>1 MT. (2)
A	AUTOSTRADA	Livelli sfalsati	2 carreggiat	P.U.C.	60 MT.	30 MT.	30 MT.	5 MT.	5 MT.	3 MT.	3 MT.
B	EXTRAURBANA PRINCIPALE	Livelli sfalsati	2 carreggiat	1.000 mt.	40 MT.	20 MT.	/	5 MT.	/	3 MT.	3 MT.
C	EXTRAURBANA SECONDARIA	Intersezioni a raso	1 carreggiat	300 mt.	30 MT.	10 MT.	/	5 MT.	/	3 MT.	3 MT.
D	URBANA DI SCORRIMENTO	Intersezioni a raso	2 carreggiat	500 mt.	/	/	20 Mt.		5 MT.	/	/
E	URBANA DI QUARTIERE	Semaforizzati	1 carreggiat	12 mt. dalle	/	7 Mt.	7 Mt.		/	/	/
F1	LOCALE URBANA	Intersezioni a raso	1 carreggiat	12 mt. dalle	/	/	5 Mt.		/	/	/
F2	LOCALE EXTRAURBANA	Intersezioni a raso	1 carreggiat	20 mt. dalle	20 MT.	/	/	5 MT.	/	1 MT. 1 MT.	3 MT.
F3	LOCALE VICINALE	Intersezioni a raso	1 carreggiat	/	10 Mt.	/		5 Mt.	/	1 Mt.	3 Mt.

A Distanze da rispettare fuori dei centri abitati.

B Distanze da rispettare fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili dal P.U.C.

C Distanze da rispettare nei centri abitati.

a)Le distanze riportate valgono anche per siepi vive; per le recinzioni e siepi morte, eventuali cordoli non devono emerge dal suolo per oltre 30 cm.

b)Le distanze riportate valgono anche per recinzioni e siepi morte con cordoli emergenti dal suolo per oltre 30 cm.

Art.15.6 Viabilità Sentieristica

La rete sentieristica del comune è caratterizzata oltre dalla presenza di vecchi percorsi, dei quali alcuni utilizzati a fini sportivi, dall'Alta Via dei Monti Liguri e dalla rete dei sentieri previsti ed esistenti all'interno del Parco Montemarcello-Magra.

Gli interventi ammessi oltre al recupero, prioritario, dell'esistente è mirato allo sviluppo e pubblicità di detti sentieri attraverso l'utilizzo dei medesimi attraverso altre forme e modi oltre a quelle prettamente escursionistici come appunto gli usi sportivi(Montain Bike).

Per questa finalità sono ammessi una serie di interventi mirati alla predisposizione di manufatti e/o similari di servizio allo svolgimento di tale disciplina.

Art.15.6.1 Disciplina degli Itinerari escursionistici

Gli itinerari escursionistici presenti all'interno della zona costituiti da tracciati di crosta o sentieri dell'antico impianto storico potranno essere oggetto di recupero degli elementi caratterizzanti la pavimentazione, i muretti di perimetro, e simili.

In ogni caso tutti gli interventi sulla viabilità minore di uso pubblico dovranno essere condotti con tecniche proprie della tradizione storica locale, con il divieto di significative alterazioni del tracciato, interruzioni della libera circolazione delle persone, sensibili modifiche della pendenza e del calibro.

Lungo tali tracciati è vietata in ogni caso la formazione di recinzioni non realizzate con materiali naturali secondo modelli tipici della tradizione rurale locale, o comunque tali da occludere le visuali panoramiche.

La formazione di piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro degli escursionisti è ammessa esclusivamente entro radure già esistenti sulla base di progetti di insieme che comprendano tratti significativi e funzionali della percorrenza.

Gli arredi da impiegare nell'attrezzaggio dovranno essere di tipologia tradizionale, con elementi in legno e murature di pietra e con esclusione della collocazione di arredi prefabbricati in cls o in materiali polimerici.

Le piazzole dovranno essere convenientemente recintate da siepe vegetale di essenze rustiche e munite in ogni caso di cestino portarifiuti.

Ove le condizioni dei tracciati lo consentano, sono ammesse sistemazioni volte alla facilitazione dell'esercizio del cicloturismo montano, e il turismo equestre con obbligo, in ogni caso, di conservazione di pavimentazioni a carattere naturale.

Art.15.6.2 Manufatti leggeri di servizio alla funzione escursionistica

Entro una fascia di spessore m. 20, da ambo i lati dei tracciati facenti parte di itinerari turistici, è ammessa la realizzazione di piccole strutture di supporto alla funzione escursionistica attrezzati per la sosta temporanea, quali punti di ristorazione e simili.

Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente a monte del tracciato, in modo da non interferire con visuali panoramiche, e la loro realizzazione non dovrà comportare la rimozione di alcun albero o la formazione di sbancamenti e reinterri di spessore maggiore di m. 0,50.

E' prescritta una tipologia assimilabile ai manufatti elementari come identificati nella disciplina paesistica con la possibilità di sistemazione di tettoie e/o pergolati esterni per una superficie non maggiore di quella dell'edificio cui sono pertinenti.

I materiali di impiego dovranno essere esclusivamente la pietra locale ed il legno, con la copertura rivestita in lastre lapidee o ardesia o legno.

I predetti manufatti potranno essere realizzati senza necessità di asservimento di aree alle condizioni che seguono:

· la superficie coperta massima dovrà essere contenuta entro mq. 30

· l'altezza dell'estradosso del colmo più elevato non potrà eccedere i m. 3,00.

· stipula di una convenzione tra il soggetto attuatore ed il Comune, da registrarsi alla competente Conservatoria, con la quale il primo assuma impegno a conservare in perpetuo la funzione d'uso prevista aperta al pubblico, ed a attribuire al Comune la facoltà di prelazione in caso di trasferimento ad altri, salvo il caso di successione ereditaria, ed a rimuovere il manufatto ripristinandovi le condizioni naturali preesistenti nel caso di cessazione dell'attività protratta per oltre 6 mesi senza giustificato motivo.

Art.15.6.3 Manufatti esistenti di servizio alla funzione escursionistica

E' sempre ammessa la conversione dei fabbricati esistenti, qualsiasi sia la loro destinazione, a funzioni connesse al potenziamento della fruizione escursionistica, quali i pubblici esercizi di ristorazione e gli esercizi ricettivi minori (locande) e quelli agrituristici con la possibilità di incremento di **S.A.** sino al 20% della preesistenza con un massimo di 30 mq. per edificio.

Art.15.7 Standard tecnici percorsi pedonali

I percorsi devono avere un andamento quanto più possibile semplice, regolare e diretto, essere privi di strozzature e ostacoli, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, che permettano un utilizzo comodo e sicuro in entrambe le direzioni.

Le caratteristiche dimensionali prevedono che su ogni tipo di strada devono essere realizzati percorsi pedonali aventi larghezza minima di1,50 ml, con tratti più ampi (1,80 – 2,00 ml) nei punti di più intenso traffico pedonale; devono essere sgombri da ostacoli fino ad un'altezza minima di 2,10 ml. Su tutte le strade la larghezza utile potrà essere ridotta per brevi tratti a 1,00 ml. Tutti i percorsi pedonali, rialzati o a raso, devono essere liberi da oggetti di qualsiasi natura, sia a carattere temporaneo che permanente, che ne riducano le dimensioni .

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%. La pendenza trasversale non deve superare l'1%. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve superare i 15 cm. La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,50 cm e

deve essere arrotondata o smussata. I percorsi pedonali con dislivello rispetto al piano carrabile superiore a 20 cm devono essere protetti da idoneo parapetto.

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Negli spazi non dotati di riferimenti fisici continui (piazze, slarghi, ecc.) oppure in corrispondenza delle fermate BUS, è opportuno completare la pavimentazione con materiali differenziati e/o colorazioni che possano facilitare l'orientamento dei disabili e degli ipovedenti. Al fine di agevolare i disabili visivi la pavimentazione dovrà avere particolari rilievi percepibili al passaggio. Non sono ammesse fessure, in griglie o altri manufatti, con larghezza o diametro superiore acm 2. Inoltre, gli elementi più lunghi costituenti le griglie vanno disposti perpendicolarmente al senso di marcia.

I percorsi pedonali situati a lato di corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico devono essere protetti da idonei elementi parapedonali. Analoghi sistemi di protezione laterali possono essere applicati nei casi di comprovato e mancato rispetto del divieto di sosta su percorso pedonale.

Gli attraversamenti pedonali sono infrastrutture realizzate per dare continuità ai percorsi pedonali sulle intersezioni e per consentire l'attraversamento delle carreggiate stradali nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli attraversamenti possono essere:

- a raso non semaforizzati
- a raso semaforizzati
- a livelli sfalsati

La scelta del tipo d'attraversamento va effettuata in base alla classificazione della strada. Gli attraversamenti pedonali a raso sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza:

- pari a 2,50 m sulle strade locali , locali interzonali e sulle strade di quartiere
- pari a 4,00 m sulle strade di interquartiere, di scorrimento

La larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere in ogni modo commisurata all'entità del flusso pedonale. Per favorire la circolazione dei pedoni e in rispetto alle norme sulle barriere architettoniche, gli attraversamenti a raso vanno realizzati prevedendo, sull'intera larghezza del percorso pedonale o in ogni modo per una parte di esso non inferiore a 0,90 m, opportune rampe ed inviti ai cigli dei marciapiedi con pendenza consigliata pari a 8-10%, e comunque non superiore al 15% fino a superare un dislivello massimo di 15 cm.

Sulle strade o piazze percorse da contenuti livelli di traffico gli attraversamenti possono essere realizzati anche con materiale lapideo, utilizzando accostamenti cromatici che rispettano quanto previsto dal vigente N.C.d.S.

Le isole salvagente devono avere preferibilmente una larghezza di 2,00 m, garantendo in ogni modo una larghezza minima di 1,20 m e devono inoltre essere interrotte in corrispondenza delle strisce pedonali zebrate per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale, onde permettere ai pedoni l'attraversamento a livello della pavimentazione stradale (tagli delle isole di traffico). In

corrispondenza d'ogni attraversamento pedonale è necessario garantire la corretta visibilità tra pedone e auto in movimento in particolare per la sicurezza del pedone. Pertanto in prossimità dell'attraversamento stesso la sede stradale deve essere libera da auto in sosta, arredi o altre attrezzature. In questo senso, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali devono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag sulla quale è vietata la sosta. In alternativa, si deve praticare un ampliamento del marciapiede (figura n°) verso la carreggiata in corrispondenza dell'attraversamento almeno fino al limite degli stalli di sosta. Sulle strade con presenza di segnale di "fermarsi e dare precedenza" in prossimità dell'intersezione, l'attraversamento pedonale deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 ml.. In tale caso e in presenza di traffico intenso, i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale attraverso opportuni sistemi di protezione. In corrispondenza dei passi carrabili, l'attraversamento può essere realizzato in continuità con il piano rialzato del marciapiede.

Art.15.8 Standard per le piste ciclabili

Le piste ciclabili possono essere realizzate:

a) su sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la loro sede sia fisicamente separata da quelle relative ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali rialzati;

b) su corsie riservate, ad unico senso di marcia, contigua alla corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata in destra rispetto a questa ultima. Se l'ampiezza del marciapiede lo consente, possono essere realizzate piste ciclabili su corsie in genere di opposto senso di marcia ubicate sul lato del marciapiede verso la carreggiata stradale. In generale, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia su corsie riservate ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

Sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili vanno realizzate su sede propria, salvo nei casi in cui i relativi percorsi protetti siano attuabili nei marciapiedi.

Sulla strade urbane di interquartiere e di quartiere le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che su sede propria anche con corsie riservate.

Sulle strade urbane locali interzonali e locali le piste ciclabili, ove occorrano, vanno sempre realizzate con corsie riservate.

Le piste ciclabili in sede propria sono separate dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore da uno spartitraffico fisicamente invalicabile di larghezza non inferiore a 0,50 cm.

Le piste ciclabili in carreggiata sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza e una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile.

La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari a 1,50 m.. Tale larghezza è riducibile a 1,25 cm nel caso si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate ubicate su strade pedonali o su marciapiedi, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta a 1,00 m; quest'ultimo valore è da intendersi in ogni caso, come minimo accettabile anche per situazioni particolarmente vincolate, sempreché sia protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e che tale circostanza sia opportunamente segnalata.

Le piste contigue a marciapiedi devono essere realizzate con una pavimentazione differente per materiale e/o colore. Per itinerari ciclabili realizzati su marciapiedi esistenti, in attesa di modifica della pavimentazione, la separazione tra spazi per i pedoni e le biciclette dovrà essere definita da una striscia gialla di 12 cm.

Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima fino al 10%.

I raggi di curvatura orizzontali lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree d'intersezione e in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m purché sia rispettata la distanza di visuale libera e la curva sia opportunamente segnalata.

Le piste ciclabili devono essere provviste d'appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano il percorso, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione,ogni cambio di direzione della pista.

Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per le biciclette. L'ubicazione delle rastrelliere per biciclette dovrà privilegiare luoghi di interesse collettivo che siano fonte di attrazione. Inoltre, in ogni nuova area destinata a parcheggio pubblico ubicata in prossimità delle piste ciclabili, va prevista una superficie da destinare alla sosta per le biciclette e idoneamente attrezzata con rastrelliere, in un rapporto di 1 posto bicicletta ogni 5 posti auto.

Le piste ciclabili non devono impedire ai mezzi di trasporto pubblico l'accostamento alla zona di attesa dei passeggeri. Pertanto le piste ciclabili in prossimità delle fermate bus dovranno subire una variazione del percorso passando sul retro della fermata. In alternativa ed in second'ordine e in particolari ambiti, si dovranno predisporre opportune rampe per l'accesso delle biciclette alla piattaforma di attesa dei passeggeri al fine di dare continuità al percorso ciclabile. Prima di accedere alle rampe occorre attrezzare le piste ciclabili di opportuna segnaletica che definisca l'inizio della precedenza ai pedoni nei confronti dei ciclisti.

Art.15.9 Viabilità Interpoderale/o Vicinale

Si definiscono strade di tipo interpoderali e/o vicinali quei tratti stradali con prevalente funzione agricola e/o similare per lo più situati in prossimità di campi, terreni e boschi.

L'integrazione all'armatura dei percorsi esistente è comunque preordinata alla creazione di assi di impianto che ricalchino per quanto possibile i limiti dei frazionamenti agricoli esistenti e che siano rispettosi della scansione dei punti di polarizzazione territoriale (nuclei esistenti, percorsi matrice, fasce terrazzate).

Gli interventi di realizzazione di nuova viabilità in zona agricola e/o di presidio agricolo-ambientale (per usi agricoli e a traffico limitato) si suddividono in due tipologie: tracciamento di nuovi tratti viari di servizio alle residenze rurali e allo svolgimento delle attività agricole e adattamento di tracciati esistenti.

Art.15.9.1 Costruzione di nuovi tracciati ed ampliamenti

L'apertura e l'ampliamento di strade carrabili che non siano espressamente indicate negli elaborati grafici del P.U.C. sono ammissibili all'interno del territorio agricolo e delle zone "ADR" solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il progetto venga presentato da più soggetti attuatori, eventualmente coordinati tra loro in forma associativa;

b) il progetto sia corredato di idonea documentazione (es.: piano aziendale di sviluppo agricolo) attestante la effettiva necessità della costruzione della strada, in rapporto alle residenze esistenti e alla conduzione dei fondi agricoli;

c) la luce netta del tramite sia contenuta entro i ml. 2,50;

d) scavi e riporti siano contenuti entro ml. 2,50 di altezza (muri di sostegno di altezza maggiore a ml 2,50 sono consentiti solo per tratti inferiori a 10,00 ml. di sviluppo planimetrico) i muri di contenimento devono essere realizzati preferibilmente a secco, in muratura o in c.a. con paramento in pietra a vista;

e) pendenza minore o uguale al 20% (in curva fino al 15%), salvo giustificate motivazioni.

E' ammessa, a mezzo di concessione, la realizzazione, in diramazione di strade esistenti o in progetto, di allacci veicolari di accesso alle abitazioni: essi possono raggiungere una pendenza massima del 18% e non devono superare i 50,00 ml. di sviluppo lineare.

E' consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di sviluppo stradale: la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento ambientale,dovrà prevedere una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola)contenuta entro i 5,00 ml..

Il fondo potrà essere sterrato e/o si potrà prevedere la formazione di ciottolati o pavimentazioni permeabili (stabilizzanti naturali) anche attraverso la posa in opera di lastricati in pietra naturale e/o lastre realizzate in C.L.S. lavato di dimensioni idonee a garantire la formazione di liste di percorrenza.

Nel caso di formazione di liste in C.L.S. lavato ne dovrà ricorrere l'effettiva necessità tecnica supportata da idonea specifica.

Art.15.9.2 Adattamento di tracciati esistenti

Nel caso si intenda invece procedere al riadattamento di strade pedonali o carrabili, ci si dovra' attenere alle seguenti cautele:

a) è consentito il recupero dei tracciati pedonali e/o carrabili esistenti fin o a raggiungere la sezione massima di ml 2,50;

b) è consentito traslare l'asse del tracciato per non più di 1 ml. rispetto all'asse esistente; maggiori spostamenti sono consentiti per l'adeguamento dei tratti in curva;

c) è consentita la costruzione ex novo di tratti viari di collegamento tra percorsi esistenti, purché lo sviluppo lineare di tali tratti non superi la lunghezza di ml. 250,00;

d) sui tratti eseguiti ex novo è consentita una pendenza massima del 25% su tratti di 100 ml al massimo di lunghezza, gli sbancamenti non devono superare i 2,50 ml. in altezza, i muri di contenimento devono essere realizzati preferibilmente a secco, in muratura o in c.a. con paramento in pietra a vista;

e) è consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di sviluppo stradale: la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento ambientale, dovrà prevedere una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola) contenuta entro i 5,00 ml.;

e) è ammessa, a mezzo di concessione, la realizzazione di allacci veicolari di accesso alle abitazioni: essi possono raggiungere una pendenza del 25%, non devono superare i 50,00 metri di sviluppo lineare. Il tracciato viario dovrà essere il più aderente possibile alle curve di livello, appoggiandosi, ove possibile, ai terrazzamenti esistenti.

Tutti i tratti dovranno essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e convogliamento delle acque piovane sino al più vicino rivo naturale o fognatura per acque bianche.

In ogni caso non sono ammissibili interventi parziali e che, comunque, per il loro stato, provochino danni ecologici e paesistici all'ambiente circostante.

Il fondo potrà essere sterrato e/o si potrà prevedere la formazione di ciottolati o pavimentazioni permeabili (stabilizzanti naturali) anche attraverso la posa in opera di lastricati in pietra naturale e/o lastre realizzate in C.L.S. lavato di dimensioni idonee a garantire la formazione di liste di percorrenza.

Nel caso di formazione di liste in C.L.S. lavato ne dovrà ricorrere l'effettiva necessità tecnica supportata da idonea specifica.

Art.15.10 Elementi per la moderazione del traffico

Gli elementi per la moderazione del traffico sono costituiti da quegli interventi sulla geometria o sulla pavimentazione della strada, che inducono gli utenti a moderare la velocità ed in generale ad adottare comportamenti di guida più consoni alle norme del Codice della Strada.

Art.15.10.1 Bande trasversali ad effetto ottico e ad effetto acustico/vibratorio

Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.

Art.15.10.2 Dossi artificiali

I dossi artificiali sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole. Applicati trasversalmente alla carreggiata stradale, obbligano i veicoli a sormontarli a velocità ridotta. Possono essere posti in opera solo su strade locali e , in casi di particolare necessità, anche su strade interzonali. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicolo normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Per le specifiche tecniche si rimanda all'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art.15.10.3 Chicane o gimcana

Tale accorgimento si applica nei casi in cui si ha un lungo rettifilo o si è in prossimità di luoghi particolarmente affollati (scuole, zone pedonali, ecc.). Si tratta della realizzazione di opportuni disassamenti delle corsie rispetto all'asse stradale, al fine di indurre un rallentamento di tutti i veicoli e quindi aumentare le condizioni di sicurezza della strada. Il disassamento si può ottenere anche grazie al parcheggio alternato. In genere tale elemento di moderazione si può applicare dalle strade di interquartiere fino alle strade locali.

Art.15.10.4 Cul de sac

La strada a fondo cieco (cul de sac) si utilizza principalmente nei quartieri residenziali e rappresenta un sistema efficace per impedire il traffico di attraversamento e

contemporaneamente per favorire la mobilità dei pedoni, dei ciclisti ed il gioco dei bambini in strada. Il cul de sac va dimensionato opportunamente a seconda dei mezzi che vi possono transitare; deve infatti permettere che un mezzo possa effettuare in modo agevole un'inversione a U. Se vi devono transitare i mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, il diametro esterno non deve essere inferiore a 22m. Per i mezzi privati normali sono sufficienti 18 m di diametro esterno.

Art.15.10.5 Isole salvagente

Anche l'isola salvagente può essere utilizzata come elemento per la moderazione del traffico, in quanto ha la duplice funzione di moderare la velocità, provocando un restringimento fisico e visivo del campo stradale, e di protezione dei pedoni. Le isole a raso sono realizzate mediante strisce di colore bianco, ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco. Le isole permanenti possono essere realizzare mediante getto di calcestruzzo o pietra da taglio o altro materiale e con sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile.

Art.15.10.6 Innalzamenti della carreggiata

Il rialzo della carreggiata si ottiene modificando il profilo longitudinale della strada. L'innalzamento della pavimentazione stradale può essere realizzato in zone particolarmente problematiche come le intersezioni o in prossimità di passaggi pedonali.

Art.15.10.7 Strettoie

Su strade locali ed interzonali si possono realizzare opportuni restringimenti puntuali della carreggiata fino ad una larghezza minima di 2,75 m per le strade locali e 3,25 m per quelle interzonali. La lunghezza massima della strettoia è di 10 m. Tali restringimenti devono essere regolati con senso unico alternato. L'applicazione delle strettoie sugli itinerari percorsi dal trasporto pubblico è da valutare con particolare attenzione. Questi restringimenti, che possono essere costituiti dall'estensione dei marciapiedi verso la carreggiata, permettono un uso promiscuo della via e favoriscono l'ampliamento degli spazi pedonali, la piantagione di alberi e l'organizzazione della sosta necessaria agli usi locali.

Art.15.10.8 Rotonde

Le rotonde possono essere utilizzate come elemento di moderazione del traffico per interrompere lunghi e pericolosi rettilinei, per rafforzare l'impatto visivo ed il ruolo delle intersezioni, per rallentare i veicoli in prossimità dell'intersezione.

Art.15.10.9 Dissuasori di sosta

I dissuasori di sosta sono dispositivi atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. Tali

dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali ed assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone e percorsi pedonali, la protezione degli attraversamenti pedonali e delle fermate BUS, delle aree di parcheggio riservate, delle zone verdi, delle aiuole e spazi destinati ad altri usi.

Art.15.11Discipline delle altre occupazione della sede stradale

Art.15.11.1 Impianti pubblicitari

L'occupazione del suolo pubblico da parte di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo deve essere concessa dall'Amministrazione comunale. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e futuri aggiornamenti), e delle Norme tecniche di attuazione dei vari piani attuativi che interessano centri storici.

Art.15.11.2 Edicole e chioschi

Ogni occupazione del suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e futuri aggiornamenti). Nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza dei fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. In ogni caso non possono essere installati chioschi o edicole a meno di 15 m dall'area di intersezione. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una larghezza libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno 1,00 m. In ogni caso il percorso pedonale sopraccitato deve risultare libero da oggetti, anche di natura temporanea, facenti parte delle attrezzature del chiosco o dell'edicola.

Art.15.11.3 Altre installazioni

Ogni altra occupazione del suolo pubblico (panchine, cabine telefoniche, cestini portarifiuti, vasi, cassonetti per la raccolta dei rifiuti, cassette postali, parcometri, attrezzature Telecom, distributori automatici, ecc..) deve essere subordinata a concessione o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nel caso di richiesta da parte di privati e aziende comunale, o nullaosta su progetto per quanto riguarda installazioni da parte di enti pubblici. In ogni caso il rilascio. dell'autorizzazione (o

concessione) è subordinato al rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e futuri aggiornamenti), e delle Norme tecniche di attuazione dei vari piani attuativi che interessano centri storici.

Art.15.11.4 Distributori di carburante

Per installazione dei distributori di carburante si rimanda al Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e al DL 11/02/1998 n°32 e successive modifiche e integrazioni.

Art.15.11.5 Piantagioni e siepi

I proprietari confinanti con strade o piazze hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Per disposizioni specifiche si veda il Regolamento Edilizio

Art.15.11.6 Carico e scarico delle merci

In qualunque situazione e su ogni tipo di strada il carico e lo scarico delle merci deve essere effettuato senza arrecare intralcio, disagio o pericolo alla circolazione stradale. Il mezzo di trasporto interessato al carico-scarico deve sostare negli spazi destinati alla sosta o in quelli specifici per il carico-scarico, ove esistenti e definiti con apposita ordinanza sindacale, senza occupare marciapiedi o piste ciclabili. Se la regolamentazione della strada non lo vieta espressamente è possibile lo scarico e il carico per brevissimo tempo (alcuni minuti) fermando il mezzo a lato strada, garantendo in ogni caso il normale deflusso veicolare e le opportune condizioni di sicurezza per la circolazione. La sosta e la fermata dei veicoli è vietata nelle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite. Nel caso di richiesta di interventi urbanistici preventivi e di concessioni edilizie che riguardano la costruzione di nuovi edifici a destinazione commerciale e produttiva, il progetto dovrà comprendere anche apposite planimetrie in scala adeguata rappresentanti l'ubicazione, il dimensionamento delle piazzole e l'ubicazione dei percorsi veicolari relativi al carico e scarico delle merci.

Art.15.11.7 Pulizia e manutenzione delle strade

Per le operazioni di pulizia delle strade è ammesso il transito su piste ciclabili e marciapiedi delle macchine pulitrici per il tempo strettamente necessario a quest'attività. A tale scopo, gli elementi dissuasori messi a protezione all'inizio e fine della pista devono essere di tipo amovibile. Durante tutte le fasi di pulizia gli addetti al servizio devono mettere in atto tutti quei provvedimenti

necessari, a norma del Codice della Strada e del Regolamento, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione per tutti gli utenti della strada. Le attività di pulizia delle strade devono essere programmate nell'arco della giornata in modo da creare il minimo disagio agli utenti della strada, compatibilmente con le esigenze del servizio. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestiva e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.

Art.15.11.8 Rifiuti urbani

I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura di cui all'articolo 25 comma 3 del Codice, devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolari, pedonale e ciclabile e sulle distanze di visibilità agli incroci. E' ammesso il posizionamento dei cassonetti in carreggiata nelle strada locali qualora vi sia ammessa anche la sosta. Ove il cassonetto occupasse il marciapiede parzialmente, il percorso pedonale deve comunque avere una larghezza minima di almeno 1,00 m. I cassonetti devono essere posizionati fuori dalla carreggiata nelle strade locali interzonali e in quelle di quartiere. La programmazione delle attività di raccolta rifiuti deve essere diretta a creare il minimo disagio agli utenti della strada, compatibilmente con le esigenze del servizio. Qualora in alcune strade, a causa della raccolta dei rifiuti urbani si dovessero registrare disagi alla circolazione, il Sindaco, la Polizia Municipale e l'Azienda esercente, può stabilire con propria ordinanza le eventuali limitazioni di orario per effettuare dette operazioni.

Art.15.11.9 Aree di ristoro

Ogni occupazione del suolo pubblico da parte di attrezzature connesse alle aree di ristoro (tavolini, sedie, palchi, ombrelloni, gazebo, ...) deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e futuri aggiornamenti). Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

Art.15.11.10 Cantieri stradali

Tranne per gli interventi di emergenza (fughe di gas, rotture tubazioni, ecc.), senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità (ente proprietario della strada o chi per esso), è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, compresa

la necessaria segnaletica stradale, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade urbane di scorrimento, di interquartiere e di quartiere, i lavori devono possibilmente essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. Al termine dei lavori di cantiere, dovrà essere completamente ripristinata la sede stradale (compresa la segnaletica orizzontale) ai fini della totale ripresa delle funzionalità della strada e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla fine dei lavori. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito dei materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite. Il ripristino della sede stradale dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni fornite dai competenti Uffici Tecnici Comunali del Settore LL.PP. In particolare, si raccomanda:

a) il rifacimento della segnaletica stradale danneggiata od eliminata nel corso dei lavori;

b) il ripristino delle cordonate e dei marciapiedi eventualmente interessati dai lavori con materiali uguali a quelli esistenti.

La ditta richiedente sarà comunque ritenuta responsabile per gli scavi ed i ripristini eseguiti per il periodo di un anno dalla data di fine lavori. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve essere stabile e non costituire fonte di pericolo per gli utenti della strada e deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. La rimozione della segnaletica di cantiere deve avvenire a cura dell'esecutore a lavori ultimati. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lavori prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 ml. In tutti i casi di lavori interessanti la sede stradale che comportino la soppressione totale di una o più corsie e che possono produrre congestionamenti o code, i soggetti che presentano domanda di autorizzazione dovranno allegare, per il Settore LL.PP., in concomitanza con la domanda di occupazione di suolo pubblico, uno schema con l'individuazione di percorsi alternativi o comunque l'indicazione di tutti quegli accorgimenti ritenuti idonei per ridurre la situazione di disagio agli utenti della strada. Il Settore LL.PP., in accordo con la Polizia Municipale, potrà disporre varianti e integrazioni a quelle proposte se non ritenute idonee o sufficienti. Tali percorsi alternativi e accorgimenti, dovranno essere adeguatamente segnalati a cura e spese dell'esecutore dei lavori. In caso di riduzione temporanea della sede viaria è necessaria la presenza di personale o attrezzature idonee per la regolazione del flusso di traffico secondo le esigenze della circolazione.

Art.15.11.11 Specifiche per i cantieri edili

L'occupazione di suolo pubblico in sede stradale può essere dovuta anche alla necessità di eseguire lavori edili (ristrutturazioni, installazione di gru, ecc.) sia da parte di privati che di enti pubblici (cantieri edili). La segnaletica di sicurezza dei cantieri edili deve essere stabile, non costituire fonte di pericolo per gli utenti della strada e comprendere speciali accorgimenti a difesa

della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. La rimozione della segnaletica di cantiere deve avvenire a cura dell'esecutore a lavori ultimati. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lavori prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 ml. In tutti i casi di lavori interessanti la sede stradale che comportino la soppressione totale di una o più corsie o di posti di sosta e che possono produrre congestionamenti o code, i soggetti che presentano domanda di concessione dovranno allegare, in concomitanza con la domanda di occupazione di suolo pubblico, uno schema con l'individuazione di percorsi alternativi o comunque l'indicazione di tutti quegli accorgimenti ritenuti idonei per ridurre la situazione di disagio agli utenti della strada. Ai fini delle concessioni, andranno acquisiti i pareri della Polizia Municipale che potranno comportare modifiche agli schemi suddetti; verranno successivamente predisposte le eventuali ordinanze di modifica della viabilità.

Art.15.11.12 Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni dei presenti articoli, ovvero le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni, è soggetto alle sanzioni previste per i relativi reati dal Codice della Strada e di altre disposizioni di legge.

CAPO VII. Manufatti Tecnici e di Servizio

Art.16 Serbatoi Idrici

* E' ammessa la realizzazione di serbatoi d'acqua per l'irrigazione del fondo, sia fuori terra che parzialmente o totalmente interrati.

* Possono essere messi a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario la distanza di detti serbatoi dal confine di proprietà non può essere inferiore all'altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno.

* In caso di realizzazione in ambiti urbani indicato dal P.U.C. le distanze di detti serbatoi dal perimetro di detti ambiti non potrà essere inferiore a ml. 15,00.

* L'altezza massima di detti serbatoi non potrà essere superiore a ml. 2,00.

* Detti serbatoi devono essere protetti, è obbligatoria la loro copertura sia quando detti manufatti si trovano a valle di strade carrabili a quota inferiore al sedime stradale, sia in prossimità di aree edificate a carattere residenziale.

Art.17 Caldaie e Bruciatori

* E' consentita la realizzazione di caldaie e /o bruciatori necessarie per l'incremento dell'attività aziendale, alla condizione che la distanza minimali tali manufatti non deve essere inferiore ml. 10,00 dalla residenza.

* Possono essere messi a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario la distanza di detti manufatti dal confine di proprietà non può essere inferiore a ml. 7,00.

Art.18 Serbatoi depositi Carburanti

* Di massima i serbatoi per il deposito carburante per il riscaldamento devono essere totalmente interrati.

* E' ammessa la posa di serbatoi emergenti dal terreno sistemato esclusivamente per fondati ed accertati motivi derivanti da una più razionale utilizzazione dell'impianto, da difficoltà per il loro interramento dovute a particolare natura del terreno, ecc….

* In questi casi restando l'osservanza delle distanze di ml. 5.00 dal confine,laposadi dette infrastrutture è soggetta ad intervento diretto, previo parere del locale Comando VV.FF..

Art.19 Impianti Stazione Carburanti

Riguardano possibili aree per le suddette destinazioni, in caso di nuova realizzazione.

Interventi ammissibili

NC

Le destinazioni ammissibili sono le seguenti:

- autolavaggio;
- locali per il commercio e la vendita di accessori per auto;
- bar/ punto di ristoro in riferimento all'attività svolta.

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

H= 4.50 ml.;

S.A.= 0,10 mq/mq;

I manufatti di cui sopra dovranno osservare le distanze dai confini e dai fabbricati secondo quanto previsto dal codice civile nonché le normative previste dal DD.LLg. 32/98; 346/99; L.R. n° 5 del 12/03/2003 e TU sul commercio di cui alla L.R. n° 1 del 03/01/2007.

Art.20 Piscine

E' possibile la realizzazione di piscine sul territorio comunale le quali dovranno avere i seguenti requisiti:

- dimensioni dello specchio d'acqua non superiore ai 40 mq., eventuali superfici più elevate saranno consentite per destinazioni Turistiche–Ricettive a seguito di motivata richiesta comunque non superiore ai 60 mq., salvo quelle ad uso pubblico-sportivo;
- vasca e impianti tecnici tassativamente contenuti nella morfologia del terreno;
- rivestimento interno realizzato con materiale di colore che armonizzi con il contesto(sabbia, verde, ecc...);
- pavimentazione di nuova realizzazione estesa lo stesso indispensabile (percorso di accesso alla vasca e bordo);
- scarico delle acque nella fognatura pubblica, se ciò non fosse possibile dovrà essere presentata soluzione progettuale delle modalità di smaltimento delle acque;

Art.21 Serre

Sono consentite la realizzazione di serre solo ed esclusivamente negli ambiti **ADR** Ambito della Ruralità. E' inoltre consentita la costruzione di nuove serre o l'ampliamento di quelle esistenti solo ad aziende agricole o ad agricoltori aventi titolo (coltivatori a titolo principale).

Interventi ammissibili

NC

I.U.I. Indici e Parametri ammissibili

Aumento del **20%** della superficie della serra esistente in assenza di terreni asservibili;

Lotto minimo 3.000 mq contigui di proprietà;

H= 2,40 ml.;

Sup.= 0,01 mq/mq;

Di che vanno rispettate ed in particolare;

a) **D** mt. 6,00 da fabbricati adibiti a residenza;

b) **Ds** mt. 5,00 dal confine di proprietà

c) **Ds** mt. 3,00 dal ciglio di strade pubbliche carrabili;

Per quanto riguarda la costruzione di serre di tipo artigianale per attività di tipo part-time (hobbistico), queste sono ammesse sempre in ambiti **ADR** fino ad 20 mq. di area coperta di altezza media non superiore a 1,50ml..

In entrambi i casi le serre dovranno essere realizzate con materiali tradizionali,ovvero profilati in ferro verniciato (o similari) e vetro o materiale plastico.

Art.22 Pollai e Conigliere

I pollai e le conigliere devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate.

Possono essere ammessi all'interno delle aree urbanizzate solo un numero di capi non superiore a 10 e comunque a una distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 30 m.. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno dieci metri, oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale.

Per quanto attiene ai requisiti strutturali degli allevamenti in batteria, si applicano le norme contenute del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233.

Le dimensioni devono essere inferiore a Largh. 80 x h 120 x Lungh. 300 cm., mentre la recinzione deve avere le stesse dimensioni.

I manufatti devono essere realizzati in legno e devono avere aspetto decoroso.

CAPO VIII.Margini di flessibilità

Art.23 Margini di Flessibilità, ex art. 27, 2° comma, lett. e), L.R. 36/97

E' consentita negli ambiti AN la possibilità di realizzare impianti sportivi, tenendo conto della salvaguardia della qualità del contesto paesistico, ch non implichino movimenti di terra ed alterazioni morfologiche dei luoghi. In particolare gli impianti dovranno seguire le disposizioni di seguito descritte;

- destinazioni possibili sono:Circuiti di Motocross e/o similari (Motard-Scooter-Kart);
- i servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività sportiva realizzati con strutture prefabbricate amovibili con materiali quali il legno, più consoni all'ubicazione ed al suo intorno;
- gli scavi necessari per la realizzazione delle piste dovrà essere ridotta al minimo;
- la pavimentazione dei parcheggi sarà a fondo sterrato;

CAPO IX. Allegati

Art.24 Allegato 1: Interventi per l'azione di presidio

Viabilità intrepoderali

Se esiste all'interno del fondo una viabilità poderale e/o il fondo confina con una viabilità interpoderale, è fatto obbligo il ripristino e il mantenimento in essere della stessa con interventi di:

1) pulizia della sede stradale (rimozione periodica delle erbe e delle piante invasive sulla sede e ai lati della stessa);

2) manutenzione del fondo stradale (sistemazione di buche e avvallamenti che pregiudichino il transito);

3) regimazione delle acque meteoriche (pulizia delle cunette esistenti, realizzazione di cunette se mancanti, riprofilatura del fondo stradale nel caso fosse ostacolato il deflusso delle acque).

Muretti a secco

Se all'interno del fondo sono presenti muretti a secco è fatto obbligo indicare nella relazione agronomica la loro ubicazione e stato di conservazione. Se necessari, dovranno essere indicati gli interventi di ripristino.

E' vietata la demolizione dei muri a secco a favore della creazione di ciglioni inerbiti.

Regimazione delle acque

La relazione agronomica deve contenere un allegato indicante, in relazione al fondo, il deflusso dallo stesso delle acque meteoriche, il loro convogliamento e gli interventi da realizzare affinché sia garantita una idonea e costante regimazione.

Il Bosco

Se il fondo comprende porzioni di terreno non interessate all'attività agricola che presentano una copertura con arbusti o alberi appartenenti ad una cenosi boschiva è fatto d'obbligo mantenere pulito il sottobosco allontanando periodicamente la componente arbustiva presente.

E'auspicabile altresì un governo della componente arborea con periodici tagli, diradamenti e sfolli per favorire il rinnovamento del bosco.

Art.25 Allegato 2: Interventi per la messa a coltura delle superfici

Gli interventi di messa a coltura delle superfici possono riguardare sia i terreni che già presentano colture agricole in atto, sia terreni che necessitano di interventi di recupero per porli in coltura.

In questo ultimo caso, se necessitano esecuzioni di opere soggette a normative di interesse sovra comunale (L.R.n.4/99, Vincolo ambientale) le stesse dovranno essere autorizzate prima della presentazione della pratica edilizia al Comune e dovranno comunque concludersi prima della fine lavori sul compendio edilizio.

Si intende lotto agricolo quello in cui le superfici minime a coltura, richieste per fini edilizi, presenteranno a dimora frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto (questi ultimi con qualità catastale comprovata).

E' ammissibile il recupero dei terreni anche con colture orticole e/o seminativi ma solo in consociazione con le colture permanenti di cui sopra, non in loro sostituzione.

Frutteti

Sono possibili impianti di pomacee, drupacee, fichi, cachi, noccioli, senza alcun vincolo varietale. E' auspicabile la preferenza a dimora di varietà locali di più facile adattabilità.

Sono quantificate in media 40 piante ogni 1.000 mq. di superficie con una sistemazione, per quanto possibile, a filare. Forma di allevamento consigliata vaso libero.

Saranno oggetto della relazione tecnica Agronomica le valutazioni riguardanti la giacitura del fondo, l'esposizione, la disponibilità idrica, il ph del terreno la disponibilità di sostanza organica etc.

Oliveti

I nuovi impianti devono prevedere piante inserite nel disciplinare della DOP, mantenendo altresì le proporzioni tra le diverse varietà così come riportate nel disciplinare stesso.

Nel caso di recupero di un vecchio oliveto con piante presenti a coltura, le stesse dovranno essere mantenute e recuperate con interventi agronomici appropriati.

Non è possibile alienare ceppaie esistenti, ne ricollocarle altrove, se non previa autorizzazione.

Vigneti

I nuovi impianti devono prevedere la messa a dimora di barbatelle iscritte all'Albo Doc Colli di Luni.

Se la superficie di un nuovo vigneto supera i 1.000 metri è necessario possedere i diritti di impianto rilasciati dal Servizio Funzioni Ispettive e dichiarare tutta la superficie vitata in coltura.

Non è necessario effettuare la dichiarazione delle superfici vitate se in totale, le stesse sono inferiori ai 1.000 mq..

Castagneto da frutto

La coltivazione del castagno come pianta da frutto viene ritenuta ammissibile per costituire il lotto minimo agricolo purché dimostri, se esistente, di avere le caratteristiche di frutteto e non di bosco.

Ciò vero in relazione al numero di piante, alla loro dislocazione e alla forma di allevamento così come indicato nel Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché, rispondenza con la qualità catastale.

Se quest'ultima non fosse congrua è fatto obbligo provvedere alla sua modifica prima della fine lavori sul compendio edilizio.

Nella relazione agronomica dovrà essere descritto lo stato del castagneto esistente e gli interventi, se necessari, per la sua riqualificazione e la ripresa produttiva.

Per la costituzione ex-novo di un castagneto da frutto su terreni già agricoli si quantifica in media 30 piante ogni 1.000 mq. di superficie con particolare riferimento a varietà dell'appennino tosco emiliano.

Art.26 Allegato 3: Caratteristiche tecniche stalla ovi-caprina

Il ricovero ovi caprino potrà essere strutturato con la realizzazione di uno o più box per lo stazionamento in allevamento degli animali e una o più poste singole per la zona parto o l'isolamento dei capi adulti di sesso maschile.

I box e le poste singole posso essere realizzati su uno o su entrambi i lati della stalla.

Le poste singole non possono avere superficie inferiore a 4,5 mq.

Stalla con collocazione degli ovi caprini da un solo lato (Schema 1)

Larghezza utile della stalla massimo 7,60 ml.;

lunghezza utile massimo 30 mt 25 ml.;

H 4,00 mt.;

S.C. 180 mq.;

Suggerimento per la suddivisione interna degli spazi:

0,60 cm. corridoio smistamento animali all'interno dei box

3,00 ml. larghezza dei box ; lunghezza box variabile in virtù del numero di capi ivi sistemati

4,00 ml. corsia carraia di foraggiamento e pulizia.

All'interno dei box superficie minima 2 mq per capo adulto.

Possono essere realizzati paddock esterni sia in continuità con poste singole che con i box. La larghezza del paddock non può eccedere i 2,50 metri.

Stalla con collocazione degli ovi caprini su due lati (Schema 2)

Larghezza utile della stalla massimo 11,20 ml.;

lunghezza utile massimo 20 ml. ;

H 4,00 ml.;

S.C. 214,00 mq.;

Suggerimento per la suddivisione interna degli spazi:

0,60 cm. corridoio smistamento animali all'interno dei box

3,00 mt larghezza dei box – lunghezza box variabile in virtù del numero di capi ivi sistemati

4,00 mt corsia carraia di foraggiamento e pulizia.

3,00 mt larghezza dei box – lunghezza box variabile in virtù del numero di capi ivi sistemati

0,60 cm corridoio smistamento animali all'interno dei box.

All'interno dei box superficie minima 2 mq per capo adulto.

Possono essere realizzati paddock esterni sia in continuità con poste singole che con i box. La larghezza del paddock non può eccedere i 2,50 metri.

Fig.1

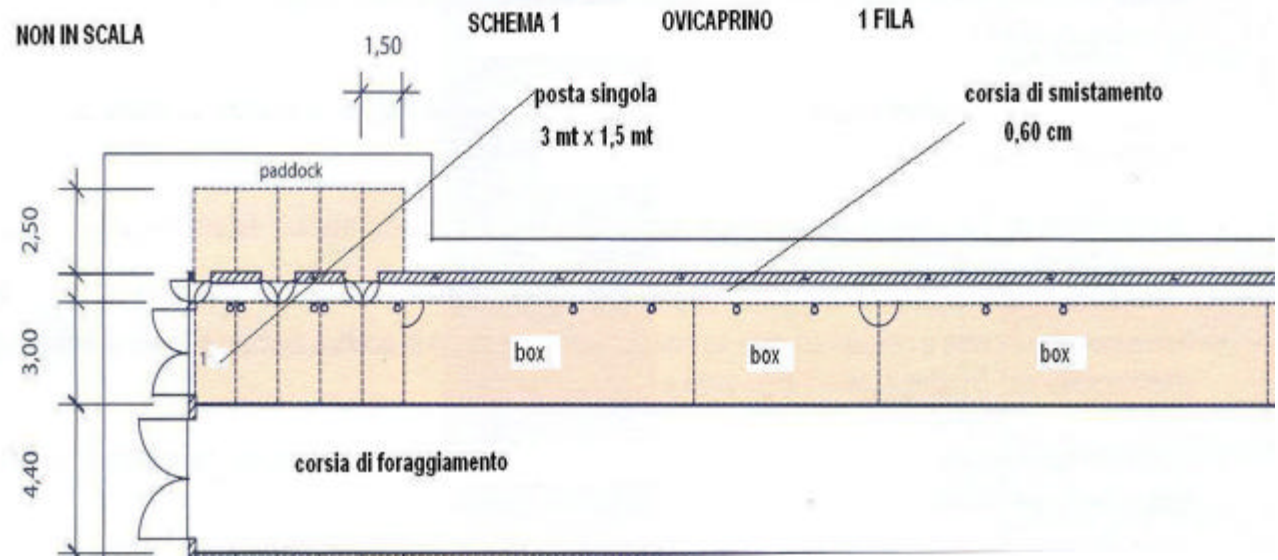
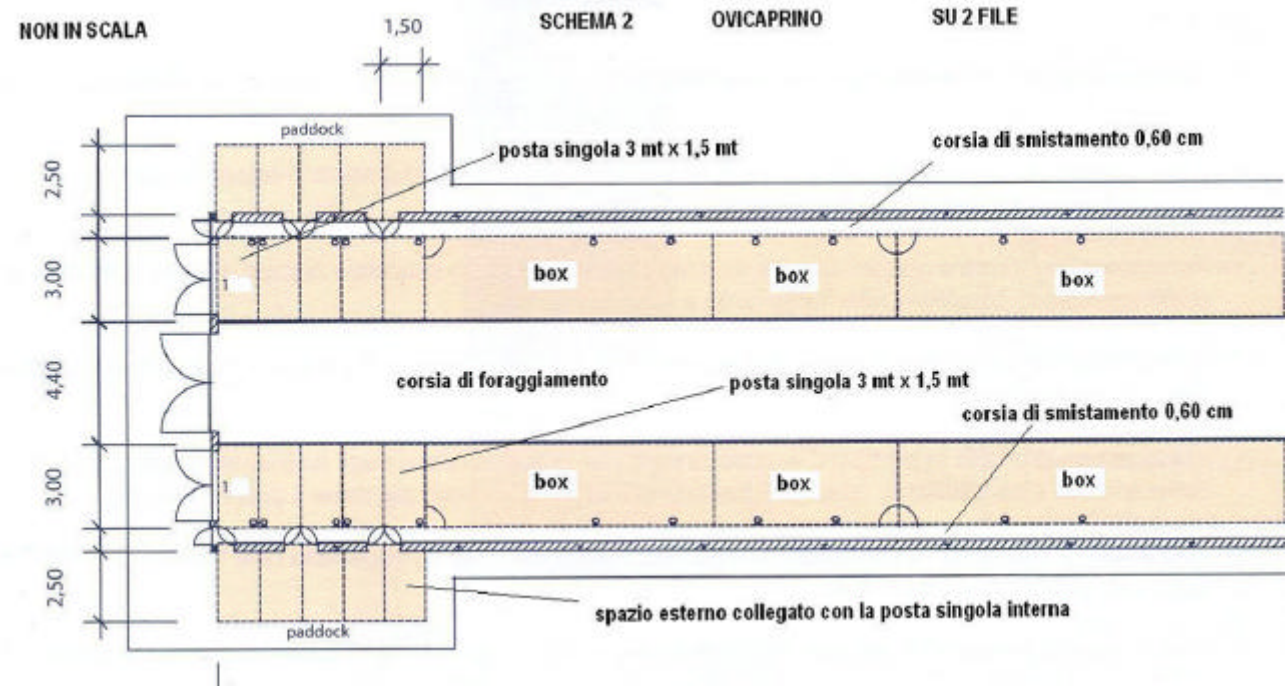

NON IN SCALA
SCHEMA 1
OVICAPRINO
1 FILA
1,50
posta singola
3 mt x 1,5 mt
corsia di smistamento
0,60 cm
paddock
2,50
3,00
4,40
box
box
box
corsia di foraggiamento

Fig.2


NON IN SCALA
1,50
SCHEMA 2
OVICAPRINO
SU 2 FILE
paddock
posta singola 3 mt x 1,5 mt
corsia di smistamento 0,60 cm
2,50
3,00
4,40
3,00
2,50
box
box
box
corsia di foraggiamento
posta singola 3 mt x 1,5 mt
corsia di smistamento 0,60 cm
box
box
box
spazio esterno collegato con la posta singola interna
paddock

Art.27 Allegato 4: Caratteristiche tecniche stalla bovina

La stalla per il ricovero bovini può essere strutturata in modo da porre gli animali alla "posta" (A) (con possibilità di movimento contenuta) oppure a stabulazione libera (B) (dove gli animali hanno possibilità di muoversi in spazi più o meno ampi, interagendo gli uni con gli altri).

Gli animali alla posta possono essere dislocati su un'unica fila oppure su due file con posizione "testa-testa".

Larghezza massima delle poste 1,20 ml. Lunghezza posta minima 1,65 ml., massima 2,15 ml..

Areazione - illuminazione:

ogni capo bovino adulto produce in media ogni giorno 10 litri di vapore acqueo che deve essere allontanato dalla stalla insieme ai gas tossici (ammoniaca, anidride carbonica).

La ventilazione può essere naturale (camini di areazione) o artificiale (forzata).

I camini di areazione devono : uscire dal colmo del tetto per almeno 50 cm minimo, avere pareti interne lisce, essere dotati di torretta, sezione minima 0,25 mq e muniti di farfalla per regolare l'apertura. La superficie minima dei camini di ventilazione non potrà essere inferiore allo 0,3 % della superficie calpestabile della stalla.

La ventilazione forzata prevede la collocazione in stalla di ventole estrattive che potranno essere inserite nei camini, oppure in condotte istallate al soffitto con bocchette di dimensione decrescente mano a mano che si avvicinano all'uscita, possibilmente collegate a termo-igrometri.

Sia nel caso di ventilazione naturale che di ventilazione forzata è necessario prevedere bocchettoni a pavimento per l'estrazione dei gas pesanti.

La stalla con capi adulti, con temperatura interna compresa tra i 15 e i 18°C, dovrà garantire un ricambio d'aria pari a circa 40 mc/h d'aria.

Tale volumetria si riduce se i capi allevati sono più giovani (vitello da 100 a 150 kg – 17mc/h; vitello da 50 a 100 Kg – 15 mc/h; vitello fino a 50 Kg – 6 mc/h).

I bovini possono sopportare basse temperature ma temono le correnti d'aria. La fascia di benessere termico per i capi adulti va da -5 ° a 22° C, per i vitelli sino a 1 mese di età da +7 °C a +25°C.

Il sistema di areazione dovrà essere integrato con finestre che dovranno garantire inoltre sufficiente grado di illuminazione naturale.

Le finestre dovranno avere aperture a vasistas ed essere collocate, per evitare le correnti d'aria sulle poste, ad una altezza maggiore di 1,5 mt dal suolo. La loro superficie non potrà essere inferiore al 8% di quella calpestabile della stalla.

A completamento della illuminazione naturale, deve essere prevista in stalla adeguata fonte luminosa artificiale fornita da una potenza di circa70 w ogni 7 mq di superficie.

Specifiche tecniche – **stalla bovina a stabulazione fissa (A)** (ogni capo ha una propria posta)

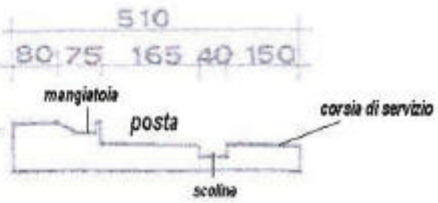
(1) poste fisse per animali da un solo lato con foraggiamento manuale

lunghezza massima 5,10 mt di cui 1,50 ml. per corsia di servizio, 0,40 per scolina, 1,65 ml. per posta, 0,75 ml. per mangiatoia, 0,80 ml. per corsia di alimentazione rialzata con **foraggiamento manuale.**

NON IN SCALA STALLA BOVINA

(1) posta fissa

con corsia di alimentazione rialzata

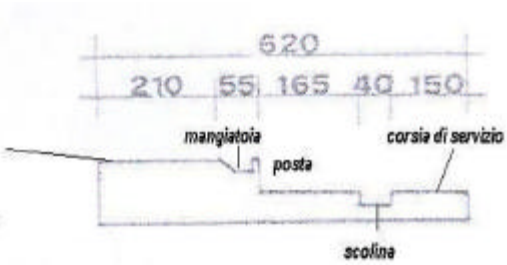


(2) poste fisse per animali da un solo lato con foraggiamento meccanico lunghezza massima 6,20 ml. di cui 1,50 ml. per corsia di servizio, 0,40 per scolina, 1,65 ml. per posta, 0,55 ml. per mangiatoia, 2,10 ml. per corsia di alimentazione rialzata **con foraggiamento con mezzi meccanici.**

NON IN SCALA STALLA BOVINA

(2) posta fissa

con corsia di alimentazione percorribile con mezzi meccanici

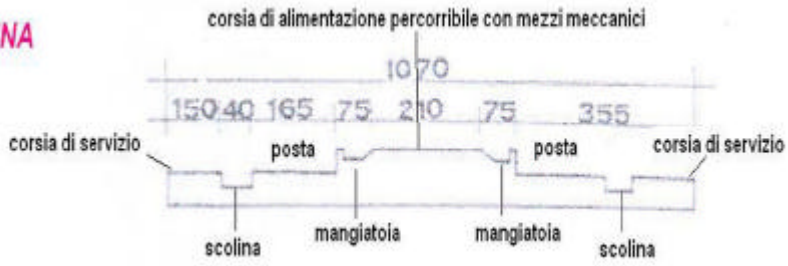


(3) poste fisse per animali con disposizione testa - testa con foraggiamento meccanico lunghezza massima 10,70 ml. di cui 1,50 ml. per corsia di servizio, 0,40 per scolina, 1,65 ml. per posta, 0,75 ml. per mangiatoia, 2,10 ml. per corsia di alimentazione rialzata con **foraggiamento con mezzi meccanici.**

NON IN SCALA STALLA BOVINA

(3) posta fissa

disposizione testa a testa



(4) poste fisse per animali con disposizione groppa - groppa con foraggiamento manuale lunghezza massima 9,80 ml. di cui 2,60 ml. per corsia di servizio, 0,40 per scolina, 1,65 ml. per posta, 0,75 ml. per mangiatoia, 0,80 ml. per corsia di alimentazione rialzata con **foraggiamento manuale**.

NON IN SCALA STALLA BOVINA

(4) posta fissa

con disposizione groppa a groppa



(B) Specifiche tecniche – **stalla bovina a stabulazione libera**

box per animali disposti testa - testa per il foraggiamento meccanico

lunghezza massima 14,30 ml. con 2,50 ml. per corsia percorribile con mezzi meccanici sia per servizio che per alimentazione, 0,55 ml. per mangiatoia.

NON IN SCALA

STALLA BOVINA

(B) stabulazione libera

